

59.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ACCAME: Sull'inopportunità del metodo usato da alcune scuole di estrarre a sorte l'assegnazione degli alunni alle diverse classi per l'insegnamento delle lingue straniere (4-04772) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	2846	militari del Ministero della difesa sono chiamati a fornire periodicamente (4-05608) - (4-05611) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	2849
ACCAME: Sulle misure di sicurezza prese in occasione di una esercitazione dei lagunari del battaglione Serenissima, in relazione allo incidente che ha causato la morte del militare Valerio Niero (4-05580) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	2847	ACCAME: Sugli abbonamenti a periodici inerenti ai problemi militari (4-05609) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	2851
ACCAME: Sulle cause della morte del soldato Gaetano Di Jenno, suicidatosi in seguito ad un ricovero presso l'ospedale psichiatrico di Sant'Erasmus (Napoli) (4-05603) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	2848	ACCAME: Per un intervento volto ad abolire, nella documentazione caratteristica del personale militare, le voci che si riferiscono al comportamento nella vita privata (4-05610) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	2859
ACCAME: Sulla veridicità delle notizie relative all'invio, il 18 maggio 1980 a La Spezia, di un rappresentante dei servizi segreti e di un aiutante di piazza, per controllare gli interventi al convegno sul tema: Militari e società (4-05606) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	2849	ACCAME: Su alcune disposizioni emanate dalla Marina militare che vanificano l'importanza dell'introduzione della carriera amministrativa nelle forze armate (4-05614) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	2859
ACCAME: Sulle notizie di carattere personale che i dipendenti civili e		ACCAME: Sulla veridicità della notizia secondo la quale cinque militari di leva, in forza alla caserma San Marco di Conegliano (Treviso), sarebbero stati ricoverati all'ospedale militare di Padova per epistate virale contratta in seguito ad uso di droga (4-05623) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	2859
		ALBERINI: Sulla veridicità della notizia secondo la quale un documento interno della Banca d'Italia sa-	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

PAG.	PAG.
<p>rebbe stato fatto pervenire a giornalisti (4-04245) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>). 2860</p> <p>AMARANTE: Sugli istituti di istruzione primaria e secondaria della provincia di Salerno che hanno fatto richiesta di sperimentazione nello anno 1980-1981, e sui pareri rilasciati dagli organismi competenti (4-03304) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 2861</p> <p>AMARANTE: Sul numero delle scuole elementari nelle quali si attua il tempo pieno (4-04716) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 2863</p> <p>ANDÒ: Sugli indirizzi e i metodi di gestione dell'educazione artistica in Italia, con particolare riferimento alla crisi che travaglia l'accademia di Brera (4-02720) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 2869</p> <p>ANDÒ: Sul ritardo nella ripartizione delle somme spettanti alle opere universitarie per il diritto allo studio (4-04838) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>). 2870</p> <p>ARMELLA: Per la messa a disposizione del medio credito piemontese dei fondi necessari ai finanziamenti concessi alle imprese della provincia di Alessandria danneggiate dalle alluvioni del 1977 (4-04422) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>). 2871</p> <p>BASSI: Per la istituzione della classe quarta <i>post-qualifica</i> della sezione per tecnico di laboratorio chimico e biologico presso l'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Alcamo (Trapani) (4-05453) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 2872</p>	<p>BOTTARI: Sul decesso del cittadino italiano Carlo Tognella, avvenuto nel novembre del 1976, a Ciudad Bolivar (Venezuela) (4-04337) (risponde DELLA BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>). 2872</p> <p>CASALINO: Sull'esclusione dell'URSS nella elaborazione dei programmi per il 1980 dalle attività promozionali per lo sviluppo del commercio estero (4-04238) (risponde MANCA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>). 2874</p> <p>COSTAMAGNA: Per un maggior finanziamento da parte dello Stato in favore delle scuole private (4-03384) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 2874</p> <p>COSTAMAGNA: Sui mancati lavori di restauro della facoltà di matematica dell'università di Torino (4-05303) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 2875</p> <p>CRISTOFORI: Per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, agli insegnanti tecnico-pratici e agli assistenti dipendenti della provincia in servizio presso gli istituti tecnici e nei licei scientifici statali, e per un parere del Consiglio di Stato circa la valutazione, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio di ruolo prestato dal suddetto personale negli istituti statali, ancorché retribuito dalle province, passato in ruoli della scuola nuova (4-05183) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 2875</p> <p>DI CORATO: Sui ritardi nella definizione delle pratiche di pensione di guerra (4-03355) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>). 2876</p>

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

PAG.		PAG.
	GARAVAGLIA: Sulla legittimità della restrizione prevista dalla regione Lombardia secondo la quale sono eleggibili a membri delle Unità sanitarie locali, solo i residenti nel territorio e gli iscritti nelle liste elettorali (4-04853) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	2878
	GIUDICE: Per l'adozione di provvedimenti volti ad ovviare alla situazione venutasi a creare a seguito dell'ordinanza ministeriale riguardante l'individuazione e l'utilizzazione dei docenti in soprannumero per l'anno scolastico 1980-1981 (4-05321) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	2879
	GUALANDI: Sulla veridicità delle notizie stampa secondo la quale il prefetto di Avellino sarebbe stato costretto a lasciare l'incarico per motivi di salute e sulla nomina del nuovo prefetto Carmelo Caruso (4-05867) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	2880
	MANFREDI GIUSEPPE: Per considerare la dichiarazione prefettizia di assegnazione di una condotta medica data di entrata in carriera per i sanitari dipendenti da enti locali ai fini del collocamento a riposo dopo 40 anni di servizio, in riferimento al caso del dottor Carlo Griseri (4-04689) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	2880
	MENNITTI: Sulla ventilata fusione della Banca di Andria e di quella di Calabria in un nuovo unico Istituto che dovrebbe essere denominato Banca Centro Sud (4-03766) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	2881
	MENNITTI: Sulle presunte irregolarità verificatesi in occasione della approvazione del bilancio preventivo del 1980 del comune di Ostuni (Brindisi) (4-04126) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	2882
	MIGLIORINI: Sui ritardi nell'emissione dei mandati di pagamento delle pensioni agli invalidi di guerra, nella regione Friuli-Venezia Giulia (4-04928) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	2882
	MONTELEONE: Sulle iniziative che si intendono prendere per evitare ai componenti del comitato regionale di controllo di Reggio Calabria pressioni e interferenze di qualsiasi natura, in relazione all'attentato subito dal vicepresidente Antonino Stilittano (4-03894) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	2883
	PAZZAGLIA: Per il rispetto, da parte della direzione generale del Tesoro, dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, che vieta ulteriori adempimenti per ottenere le integrazioni di indennizzo per i beni perduti a causa della guerra (4-03270) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	2883
	ROSOLEN: Sullo stato della pratica di pensione di reversibilità della signora Clara Brandia di Torino (4-04671) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	2884
	SANTI: Per la sollecita definizione della pratica relativa al riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione ligure della astrologia (Alda) (4-04013) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	2885
	SERVADEI: Per un intervento volto ad incentivare le esportazioni dei settori di maggiore contenuto tecnologico (4-02605) (risponde MANCA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	2885

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

	PAG.		PAG.
SERVADEI: Sullo stato degli uffici commerciali italiani nel sud-est asiatico (4-03330) (risponde SPERANZA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	2887	tuo richiesto al credito italiano di Trento dal titolare affittuario di un salone di parrucchiere (4-01273) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	2892
SILVESTRI: Per l'inserimento, prima di bandire nuovi concorsi, in una speciale graduatoria di merito ad esaurimento di quei docenti di scuola media che hanno conseguito l'idoneità nell'ultimo concorso a cattedre (4-01904) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	2889	VIRGILI: Per la revoca del trasferimento dell'insegnante invalido professor Augusto Tamburini dal liceo classico di Riva del Garda (Trento) alla scuola magistrale di Rovereto (Trento) (4-05145) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	2893
SUSI: Per sanare la situazione contributiva-previdenziale relativa al periodo di lavoro prestato da Riccardo Aceto alle dipendenze dello INAPLI nel comune di San Giovanni Teatino (Chieti) (4-04542) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	2890	VIZZINI: Per il computo, da parte dell'ENPAS, degli anni previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, in favore degli ex combattenti, nell'anzianità complessiva, in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita comprensiva della tredicesima mensilità (4-03958) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	2894
TATARELLA: Per l'immissione nei ruoli degli insegnanti elementari che nel 1975 sostennero e superarono il concorso magistrale con votazione 8 decimi (4-05157) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	2890		
TREMAGLIA: Sui danni derivati agli inquilini del complesso immobiliare del soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi in seguito al mancato passaggio della totale disponibilità di tali immobili alla regione Lazio (4-05033) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	2891	ACCAME. — <i>Al Ministro della pubblica istruzione.</i> — Per conoscere se è al corrente del sistema che viene usato nell'assegnazione delle lingue estere agli alunni in alcune scuole medie inferiori, basato sulla estrazione a sorte, con grave scontento da parte dei giovani. Per conoscere se non ritiene pertanto di fare effettuare una accurata indagine in tutte le scuole italiane e prendere provvedimenti appropriati per tutelare il diritto di scelta dei giovani e per orientare la formazione degli insegnanti. Per conoscere inoltre se risultano esservi forti pressioni da parte dei gruppi editoriali per la scelta di una lingua piuttosto che di un'altra in relazione ad interessi commerciali e alla diffusione di determinati prodotti. (4-04772)	
VIETTI: Sulla veridicità del fatto che, in tema di assistenza agli anziani, la Cassa depositi e prestiti concede mutui ai comuni esclusivamente per la costruzione di case di riposo e non per case-albergo e centri di incontro (4-05796) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	2892	RISPOSTA. — L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 stabilisce che la formazione	
VIRGILI: Sull'erroneo accreditamento al proprietario del locale del mu-			

delle classi è effettuata dal preside, sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio d'istituto e delle proposte formulate dal collegio dei docenti.

Non sempre, tuttavia, le indicazioni fornite dai citati organi collegiali sono oggettivamente valide, o tali da non dare adito a critiche ed inconvenienti per cui, in taluni casi, il ricorso al sorteggio finisce col diventare l'unico mezzo accettabile ai fini della assegnazione degli alunni ad un corso o ad un altro.

Per quanto riguarda il secondo punto dell'interrogazione si deve osservare che, a medio termine, non è facile soddisfare al cento per cento le richieste degli alunni di frequentare corsi di scuola media, con questa o con quella lingua straniera; infatti, l'attuale consistenza dell'organico del personale docente interessato è composta per circa la metà da insegnanti di francese perché risente ancora della tendenza manifestatasi in passato, quando la richiesta preferenziale era indirizzata verso lo studio della lingua francese.

D'altra parte, la vigente normativa si limita ad assicurare lo studio della lingua straniera, ma non garantisce scelte di alcun genere.

Il problema è da tempo allo studio dell'amministrazione e potrà trovare soluzione solo in sede legislativa, attraverso un'adeguata revisione delle disposizioni in atto.

Non risulta, infine, che da parte di gruppi editoriali verrebbero esercitate forti pressioni per la scelta di una lingua piuttosto che di un'altra.

Il Ministro: BODRATO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione al gravissimo incidente occorso a 6 lagunari del 1° battaglione « Serenissima » in una esercitazione alla presenza del comandante del 5° Corpo d'armata il 1° febbraio 1980, e in particolare alla morte del lagunare Niero Valerio per affogamento — se erano state prese le misure di sicurezza specificatamente relative alla esplorazione pre-

ventiva della costa e dei fondali nella zona di sbarco e se erano stati predisposti i mezzi di soccorso. (4-05580)

RISPOSTA. — Il giorno 1° febbraio 1980, durante un'esercitazione di sbarco del primo battaglione lagunari « Serenissima » in una zona di mare antistante il litorale del Cavallino (Venezia), un VTC-M113 (veicolo trasporto e combattimento), con cinque uomini di equipaggio, uscendo dalla motozattera che lo aveva trasportato, entrava in acqua in maniera anomala e affondava. Nell'incidente perdeva la vita, malgrado i ripetuti tentativi di soccorso, il caporale Valerio Niero, il quale si trovava a bordo del mezzo cingolato con l'incarico di addetto al tiro delle armi di bordo.

Nei giorni precedenti, tutti i reparti interessati all'esercitazione avevano svolto uno specifico e progressivo addestramento in mare, nel corso del quale erano state sviluppate e perfezionate le varie fasi dell'operazione, e i risultati positivi conseguiti avevano consentito di assicurare il necessario coordinamento di tutta la manovra.

La zona dell'esercitazione, normalmente utilizzata a tale scopo fin dal 1975, era stata più volte scandagliata a cura della squadra idrografica del battaglione mezzi anfibi « Sila » e, in particolare, il giorno 24 gennaio 1980 erano stati effettuati specifici rilevamenti batometrici e planimetrici.

Al momento dell'incidente, il mare era poco mosso con moto ondosso in aumento e la velocità del vento era di circa due nodi. Tali condizioni sono da considerare buone per l'impiego del mezzo anfibo VTC-M113, in quanto le sue caratteristiche tecniche — scafo a perfetta tenuta d'acqua dotato di motori marini del tipo FIAT-AIFO 520 SH, capacità di trasporto di 13 uomini, compreso il pilota, perfettamente equipaggiati — gli consentono di affrontare con sicurezza anche il mare aperto e mosso.

È verosimile che la motozattera sia stata arrestata in posizione non di incaglio (come prescritto), bensì in una zona in cui si alternavano urti della chiglia sul

fondale sabbioso e sollevamenti dell'imbarcazione per effetto del moto ondoso che, comunque, debbono aver dato la sensazione al capo barca dell'avvenuto impatto su una barra sabbiosa.

Di qui l'apertura del portellone che, però, data la situazione, non potendo assumere la posizione usuale, non avrebbe dato il normale sostegno al cingolato che entrava in acqua decisamente appruato e, prima che intervenissero l'azione equilibratrice del pannello stabilizzatore e la spinta di galleggiamento, veniva invaso dall'acqua affluita attraverso le paratie stagne non chiuse. Infatti erano stati lasciati aperti il portello del pilota, quello del vano di carico dei materiali e la cupola del capo carro.

Il mezzo, sottoposto ad esami tecnici, è risultato in buono stato d'uso, di manutenzione e di conservazione. Altrettanto in buone condizioni ed in stato di affidabilità sono state trovate le paratie stagne e le guarnizioni di gomma.

I membri dell'equipaggio disponevano del salvagente a farsetto, ma al momento dello sbarco lo avevano tolto d'iniziativa loro — contrariamente agli ordini ricevuti — per poter avere una maggiore libertà di movimento durante l'azione a terra.

Le misure di soccorso, predisposte dal direttore dell'esercitazione per garantire il regolare svolgimento delle varie fasi delle operazioni, nel rispetto della salvaguardia dell'incolumità dei partecipanti, sono risultate complete, sia relativamente al personale sia ai mezzi impiegati a tale scopo. Dette misure sono state poste in atto con tempestività e con la massima abnegazione da parte di tutto il personale.

L'insuccesso dell'azione di soccorso per il Niero, malgrado i ripetuti tentativi (è stato impiegato anche un elicottero AB-205), si ritiene debba imputarsi sia allo shock iniziale che aveva colpito il militare, il quale, non avendo indossato il corpetto salvagente, rimaneva tenacemente aggrappato al mezzo cingolato, sia al moto ondoso che impediva al giovane di collaborare con i soccorritori.

Attraverso un primo esame degli elementi acquisiti è possibile rilevare come le cause dell'incidente debbano essere attribuite alla concomitanza di particolari situazioni e circostanze, alcune delle quali assolutamente imprevedibili; non possono però escludersi al momento inadempienze e trascuratezze, da parte di alcuni diretti esecutori, che potranno essere prese in esame una volta che saranno conosciuti i risultati dell'inchiesta giudiziaria attualmente in corso.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le cause della morte del soldato Gaetano Di Jenno, suicidatosi in seguito ad un ricovero di 9 mesi presso l'ospedale psichiatrico di Sant'Erasmo (Napoli). (4-05603)

RISPOSTA. — In data 30 marzo 1980, con ordinanza del giudice militare di sorveglianza presso il tribunale supremo militare, al militare Camillo Di Jenno (e non Gaetano), ricoverato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario Sant'Erasmo in Napoli, veniva concessa una licenza premio di giorni 30, da fruire presso i genitori. Il giorno 1° aprile 1980, il giovane decedeva nella propria abitazione per suicidio.

La magistratura militare di Napoli, in precedenza, aveva sottoposto il militare a procedimento penale per il reato di insubordinazione con violenza pluriaggravata e continuata nei confronti di superiore ufficiale e superiore non ufficiale (il Di Jenno, fermato da un sottufficiale per un normale controllo prima di recarsi in libera uscita, aveva dapprima pronunciato frasi sconnesse circa i movimenti del sole e la teoria della relatività e successivamente aveva schiaffeggiato un ufficiale ed un sottufficiale).

Il giudice istruttore presso il tribunale militare territoriale di Napoli, con sentenza in data 18 settembre 1979, dichiarava di non doversi procedere nei confronti del Di Jenno, in ordine ai reati ascrittigli, trattandosi di persona non im-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

putabile per vizio totale di mente, ai sensi dell'articolo 88 del codice penale, e ne ordinava il ricovero in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore ad anni due.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponda a verità che durante il convegno tenutosi a La Spezia il giorno 18 maggio sul tema « Militari e società » promosso dal circolo culturale « Calamandrei » è stato inviato un rappresentante dei servizi segreti, nonché un aiutante di piazza per controllare gli intervenuti.

Per conoscere in particolare se, nel caso si sia verificato quanto sopra, non ritenga del tutto lontano dallo spirito e dalla lettera della legge n. 382 del 10 luglio 1978, tale provvedimento, nel senso di ostacolare ogni rapporto tra militari e cittadini e ritardare il processo di democratizzazione che la legge citata vuole promuovere.

Per conoscere infine se non ritenga vi siano più utili e positivi impieghi degli agenti del servizio che quelli messi in atto. (4-05606)

RISPOSTA. — Al convegno tenutosi a La Spezia il giorno 18 maggio 1980 sul tema « Militari e società » promosso dal circolo culturale « Calamandrei » ha assistito, in veste di uditore, un ufficiale del servizio informazioni operativo sicurezza (SIOS).

D'altra parte, tenuto conto del tema del convegno, si ritiene che la sua partecipazione sia stata aderente ai compiti previsti per i dipendenti del SIOS dall'articolo 5 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernente: Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato. Si esclude nella maniera più assoluta che il predetto militare avesse il compito di controllare gli intervenuti.

La presenza nella zona di un aiutante di piazza era connessa con lo svolgimen-

to dei normali compiti inerenti alla sicurezza militare in quanto al convegno partecipavano anche i militari in servizio.

Il suddetto aiutante, tra l'altro, pur avendo ricevuto l'invito, non ha partecipato alla riunione in sala.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente che i dipendenti militari e civili del Ministero della difesa sono chiamati a fornire - periodicamente ed in forma assimilabile ad una schedatura in embrione - notizie su se stessi e su familiari (acquisti inclusi), conviventi e non conviventi, maggiorenni o meno, ivi compresi i genitori (anche se non più in vita) e persino gli stessi fidanzati.

Per conoscere in particolare:

se una prassi di tal fatta, o affine, sia utilizzata anche per l'individuazione della idoneità ad accedere a notizie di particolare livello di riservatezza, di cui all'articolo 17 della legge n. 382;

se nel criterio di individuazione della citata idoneità rientrino anche le propensioni socio-politiche dei familiari comunque segnalati;

se, in ogni caso, i criteri di individuazione delle idoneità di cui trattasi siano stati stesi in accordo con il dettato costituzionale e sottoposti ad approvazione della autorità politica competente in campo militare.

Per conoscere infine, qualora rispondesse a verità l'obbligo di fornire notizie - di qualunque livello e tipo esse siano - su familiari addirittura di futura acquisizione, se la loro iscrizione nei documenti di cui trattasi sia soggetta o meno ad autorizzazione da parte dei singoli interessati, considerato che - nella sostanza - divengono essi stessi oggetto di possibile schedatura e per di più attraverso una prassi indiretta la cui costituzionalità è almeno opinabile. (4-05608)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione ai contenuti dell'articolo 17 della legge 11 luglio

1978, n. 382, che recita in particolare: «...per comportamento o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche», individuando così la sola casistica specifica ed oggettiva ai fini della compilazione di schede informative — se sia al corrente che la regolamentazione e la prassi ancora vigenti sull'argomento siano sostanzialmente immutate rispetto a quelle già attuate nella fase precedente all'approvazione della legge citata.

Per conoscere in particolare se non ritenga indispensabile l'emanazione di norme che affrontino la materia nel dettaglio, eliminando la possibilità di interventi di parte o comunque discrezionali in un campo così delicato. (4-05611)

RISPOSTA. — Non risulta che i dipendenti militari e civili del Ministero della difesa siano chiamati a fornire periodicamente notizie su se stessi e sui familiari conviventi ed acquisiti, ad eccezione dei normali adempimenti di carattere amministrativo.

Notizie vengono invece chieste, perché ciò è espressamente previsto dalla normativa di sicurezza nazionale e da quella derivante da trattati ed accordi internazionali (NATO, UEO, EURATOM), ad un ristrettissimo numero di persone (civili o militari anche di altre amministrazioni) appositamente designate o che abbiano comprovata necessità di avere accesso a notizie e documenti aventi la più alta classifica e qualifica di segretezza nazionale ed internazionale.

Le notizie richieste, riportate in apposito stampato da parte degli interessati e con il consenso degli stessi:

sono desumibili da atti amministrativi ufficiali che in mancanza del foglio notizie dovrebbero comunque essere acquisiti dall'amministrazione con conseguente dispendio di tempo e personale;

consentono di ottemperare agli adempimenti richiesti dalle norme internazionali senza contravvenire a norme del nostro ordinamento;

non hanno alcun carattere discriminatorio nei confronti dei congiunti, tranne che la rilevazione di eventuali prece-

denti penali concernenti i delitti contro la personalità dello Stato, l'ordine pubblico e quelli salienti contro il patrimonio, l'economia pubblica, eccetera.

Circa l'attuazione dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è necessario premettere che:

l'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, attribuisce, come noto, al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale ed il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nonché l'esercizio della tutela del segreto di Stato. Quest'ultima funzione è stata delegata ad un'autorità che ha assunto la denominazione di autorità nazionale per la sicurezza;

la normativa di sicurezza ha carattere nazionale ed interessa, quindi, tutte le amministrazioni dello Stato, enti pubblici e privati comunque interessati alla tutela del segreto di Stato; tiene conto delle leggi e disposizioni vigenti nonché di quelle derivanti da menzionati trattati ed accordi internazionali (NATO, UEO, EURATOM) e, per quanto riguarda l'ammissibilità del personale alla conoscenza di dati ed informazioni coperti dal segreto di Stato, anche del citato articolo 17 della legge n. 382.

In tale quadro gli organi della difesa, già prima della definitiva approvazione della legge n. 382 e nel contesto di una revisione di tutta la normativa di sicurezza, hanno contribuito alla rielaborazione delle nuove norme, in stretto coordinamento con l'autorità nazionale per la sicurezza. Infatti fin dal marzo 1978 si è provveduto:

ad abrogare tutte le norme e procedure fino allora in vigore e comunque diramate a qualsiasi titolo;

a diramare norme generali più restrittive per limitare allo stretto indispensabile l'ammissibilità alla conoscenza di notizie e dati coperti dal segreto di Stato e le conseguenti procedure di sicurezza, unicamente a quelle persone (civili o militari) che per ragioni del loro incarico o funzione, e su richiesta degli enti responsabili, hanno effettiva necessità di acce-

dere in maniera continuativa alle citate notizie e dati, a livello strettamente necessario e limitatamente al periodo di espletamento del particolare incarico ricoperto;

ad uniformare le nuove norme e procedure alle leggi vigenti ed esclusivamente ai fini dell'accesso a notizie, dati o materiali coperti dal segreto di Stato.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere quali cifre vengano devolute nel bilancio della difesa per acquisto di abbonamenti a periodici inerenti a problemi militari, quanto costano i singoli abbonamenti, a quali enti vengono spedite le riviste e quali criteri vengono seguiti nella distribuzione. (4-05609)

RISPOSTA. — La cifra devoluta nel bilancio della difesa per acquisto di abbo-

namenti a periodici che trattano problemi militari o tecnico-scientifici che possano comunque interessare la Difesa, si aggira intorno a lire 122.500.000.

I periodici vengono spediti ai reparti e agli uffici degli stati maggiori, del segretariato generale, del comando generale dell'arma dei carabinieri, delle direzioni generali, degli ispettorati d'arma e servizi tecnici, del centro studi difesa e ai vari enti e unità dell'organizzazione periferica.

I criteri che vengono seguiti nella distribuzione sono quelli di rispondere alle esigenze prospettate dai vari utenti della organizzazione centrale e periferica, di favorire l'attività di studio, consultazione e aggiornamento tecnico e di promuovere il miglioramento culturale dei quadri a tutti i livelli.

In allegato il costo annuo dei singoli abbonamenti.

Il Ministro: LAGORIO.

ALLEGATO.

COSTO DEI SINGOLI ABBONAMENTI

	In migliaia di lire
a) Nazionali:	
<i>Rivista Militare</i>	10.000
<i>Rivista Marittima</i>	8.000
<i>Rivista Aeronautica</i>	5.500
<i>Bollettino di Geodesia/Universo</i>	9.000
<i>Interconair Aviazione e Marina</i>	27.500
<i>Interconair Esercito e Armi</i>	27.500
<i>Relazioni internazionali ISPI</i>	25.000
<i>Rivista studi politici internazionali</i>	15.000
<i>Storia Illustrata</i>	14.900
<i>Giornale di Medicina Militare</i>	18.000
<i>Ecologia</i>	25.000
<i>La chimica</i>	35.000
<i>Energia nucleare</i>	10.000
<i>Inquinamento</i>	20.000
<i>Notiziario CNEN</i>	18.000
<i>Normazione tecnica per edilizia</i>	30.000
<i>Interarma News</i>	88.000
<i>Management ed informatica</i>	38.000
<i>Il crogiolo</i>	27.000
<i>Ingegneria</i>	15.000
<i>Politica Militare</i>	12.000
<i>Studi storici</i>	11.000
<i>Accademie e biblioteche d'Italia</i>	16.000
<i>Nuova rivista storica</i>	18.000
<i>Occidente</i>	138.000

Segue: ALLEGATO.

	In migliaia di lire
<i>Italia contemporanea</i>	90.000
<i>Rivista di storia contemporanea</i>	10.000
<i>Storia contemporanea</i>	20.000
<i>Rivista storica italiana</i>	18.000
<i>Affari esteri</i>	11.000
<i>Comunità internazionale</i>	15.000
<i>Difesa oggi</i>	25.000
<i>Elettronica oggi</i>	29.500
<i>Indicatori mensili</i>	7.000
<i>Aviazione di linea difesa e spazio</i>	27.500
<i>Italia sul mare</i>	16.500
<i>JP 4</i>	15.000
<i>Relazioni internazionali</i>	29.700
<i>Aviazione e Difesa News</i>	550.000
<i>Nastro azzurro</i>	6.000
<i>Gazzetta ufficiale</i>	56.000
<i>Le scienze</i>	50.000
<i>Rivista Est-Ovest</i>	25.000
<i>Rivista Aviazione e Marina</i>	25.000
<i>Rivista Esercito ed Armi</i>	25.000
<i>Interavia mensile</i>	35.000
<i>Interavia Difesa</i>	50.000
<i>Annuario internazionale Aeronautica ed Astro- nautica</i>	77.000
<i>Rivista Difesa</i>	192.000
<i>Fotografare</i>	24.000
<i>Elettronica</i>	48.000
<i>L'Antenna</i>	15.000
<i>Stazione Sperimentale del vetro</i>	10.000
<i>Officina</i>	12.000

Segue: ALLEGATO.

	In migliaia di lire —
<i>Atti della Fondazione G. Ronchi</i>	40.000
<i>Quadrante</i>	5.000
<i>Elettronica e Telecomunicazioni</i>	5.000
<i>Sistemi di Telecomunicazione</i>	30.000
<i>Antifurto</i>	30.000
<i>Tacarmi</i>	15.000
<i>Diana armi</i>	14.500
<i>Giornale Militare</i>	8.000
<i>Lega Navale</i>	4.300
<i>La Marina Italiana</i>	10.000
<i>Almanacco Navale</i>	23.000
<i>Sistemi di Automazione</i>	31.000
<i>EDP Notizie</i>	13.500
<i>Antincendio e Protezione Civile</i>	30.000
<i>TAC Armi ieri e oggi</i>	10.000

b) Esteri:

<i>Scientific American</i>	16.000
<i>The Military Balance</i>	14.450
<i>Adelphi Papers</i>	35.625
<i>Survival</i>	35.625
<i>Janes' Weapons</i>	68.000
<i>Janes' Infantry</i>	68.000
<i>Janes' Allworld Aircraft</i>	68.000
<i>RUSI</i>	6.340
<i>Army Quarterly</i>	28.000
<i>Armour</i>	8.450
<i>Army</i>	14.365
<i>Military Review</i>	22.540

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

Segue: ALLEGATO.

	In migliaia di lire —
<i>Military Affairs</i>	16.900
<i>Strategic Review</i>	10.140
<i>The journal of interdisciplinary history</i>	16.900
<i>Conflict Studies</i>	38.870
<i>Défense Nationale</i>	56.050
<i>Revue Historique des Armées</i>	8.000
<i>Revue des Deux Mondes</i>	20.000
<i>Revue de la 2me GM</i>	30.000
<i>Gazette des Armées</i>	25.000
<i>Gazette des Uniformes</i>	20.000
<i>Revue d'Etudes</i>	15.000
<i>Revue Internationale de Défense</i>	73.500
<i>Revue Militaire Suisse</i>	33.080
<i>Rivista Militare della Svizzera Italiana</i>	6.120
<i>Nato's Fifteen Nations</i>	47.880
<i>Revue de droit Pénal Militaire</i>	20.000
<i>Voyno Delo</i>	800
<i>Aerospace International</i>	55.755
<i>Approach</i>	35.280
<i>Datamation</i>	113.400
<i>DMS and Equipment</i>	648.000
<i>European Journal of Operational Research</i>	218.000
<i>Hovering Craft and Hydrofoil Kalerghi</i>	171.000
<i>International Affairs</i>	24.700
<i>Internationale Défense Revue</i>	73.500
<i>Keesing's Contemporary Archives</i>	151.200
<i>Lloyd's List London</i>	404.600
<i>Lloyd's Register of shipping - Supplement Register Book</i>	550.400
<i>Marine Corps Gazette</i>	27.000

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

Segue: ALLEGATO.

	In migliaia di lire —
<i>MEC US Navy</i>	27.000
<i>Military Balance</i>	35.625
<i>Naval Research Logistic Quarterly</i>	27.000
<i>Navy International</i>	42.600
<i>Ocean Industry</i>	25.200
<i>Operations Research</i>	112.500
<i>Proceedings</i>	45.500
<i>Recherche Operationelle</i>	73.750
<i>Revue Maritime</i>	48.000
<i>Sea Technology</i>	37.500
<i>Shipbuilding and Marine Engineering inter- national</i>	71.250
<i>Politique Etrangère</i>	82.600
<i>Strategic Survey</i>	35.625
<i>The Journal of Operational Research Society</i> .	315.000
<i>Air Press</i>	207.000
<i>Soviet Military Review</i>	10.600
<i>International Air Force Military Aircraft D. .</i>	252.000
<i>Defence</i>	63.580
<i>Aviation week and Space Technology</i>	59.625
<i>Airspace Safety</i>	34.850
<i>Air International</i>	25.000
<i>Armées d'Aujourd'hui</i>	20.000
<i>Photogrammetric Engineering</i>	44.000
<i>Soldat und Technik</i>	69.000
<i>Revue Défense Nationale</i>	99.450
<i>Politique Internationale</i>	39.000
<i>Strategic Revue USSI Report</i>	130.600
<i>Aviation Week</i>	55.000

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

Segue: ALLEGATO.

	In migliaia di lire
<i>The Economist</i>	109.820
<i>Foreign Affairs</i>	33.130
<i>Commerce Extérieur</i>	15.800
<i>Air University Review</i>	28.500
<i>International Problems</i>	46.680
<i>Orbis</i>	42.000
<i>Asia Pacific Community</i>	48.950
<i>Proceeding U.S. Naval</i>	55.900
<i>Revue Française de Science Politique</i>	75.330
<i>The Round Table</i>	42.000
<i>The Atlantic Community</i>	30.200
<i>Rivista Politica Internacional</i>	26.600
<i>Air Letter</i>	459.000
<i>Journal of the RUSI</i>	27.200
<i>Zosen</i>	81.900
<i>The Military Balance Navy International</i>	27.550
<i>Foreign Report</i>	123.000
<i>The World Today</i>	22.250
<i>Journal of Optics</i>	148.300
<i>The Glass Industry</i>	46.675
<i>Interarma New</i>	80.000
<i>Para Bellum</i>	30.000
<i>Ordinance</i>	10.000
<i>The American Rifleman</i>	10.000
<i>Sciences et Technique de l'armament</i>	25.000
<i>Electronics</i>	10.000
<i>Revue de défense</i>	47.200
<i>Défense Matériel</i>	23.000
<i>Maritime Defence International</i>	50.000

Segue: ALLEGATO.

	In migliaia di lire —
<i>Electronic Warfare</i>	73.000
<i>Jane's Fighting Ships</i>	70.000
<i>Jane's Freight Containers</i>	73.000
<i>Jane's Surface Skimmers</i>	50.000
<i>Countermeasures</i>	23.856
<i>Aircraft Engineering</i>	28.518
<i>Aeronautics and Astronautics</i>	25.580
<i>Flight International</i>	44.814
<i>Journal of aircraft</i>	68.160
<i>Rotor Wing International</i>	27.264
<i>American Helicopter</i>	25.560
<i>AIAA Journal</i>	80.088
<i>The Aeronautical Journal</i>	81.488
<i>The Aeronautical Quarterly</i>	44.814
<i>Vertiflite</i>	25.560
<i>L'Aéronautique et l'Astronautique</i>	24.600
<i>Army Research Development</i>	13.913
<i>The military engineer - Journal of the Society American military engineer</i>	26.800
<i>Armes d'infanterie</i>	12.000
<i>Véhicules Blindés Légers</i>	12.000
<i>Matériaux et Equipements d'artillerie</i>	12.000
<i>Guerre électronique</i>	12.000
<i>Systèmes de défense aérienne</i>	12.000
<i>Chars de bataille (épuisé)</i>	12.000
<i>Electronique Militaire - Série Spéciale</i>	12.000
<i>Missiles - Série Spéciale</i>	12.000
<i>Véhicules Blindés</i>	12.000
<i>Guns</i>	10.000

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere:

se non ritenga contrario allo spirito ed alla lettera della Costituzione ed alla stessa « Convenzione sul diritto al rispetto della vita privata » il fatto che, tra gli elementi che contribuiscono a formare la documentazione caratteristica del personale militare, compaiano voci che si riferiscono appunto al « comportamento nella vita privata »;

se non ritenga di conseguenza opportuno — in attesa che sia definitivamente affrontata e risolta la complessa problematica connessa con la valutazione e lo avanzamento del personale militare — un tempestivo intervento che consenta di annullare voci di tale natura, che appaiono di per sé più consone ad una qualche organizzazione confessionale che non ad una amministrazione dello Stato. (4-05610)

RISPOSTA. — Le modifiche all'attuale sistema di valutazione caratteristica sono in corso di verifica e rielaborazione ad opera di apposito gruppo di lavoro interforze.

Trattandosi di materia complessa e molto delicata non è possibile prevedere una rapida conclusione dei lavori, ma si assicura che il problema è particolarmente seguito.

Può, comunque, precisarsi che lo specchio di valutazione elaborato dal gruppo di lavoro stesso non contiene la voce comportamento nella vita privata.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere

in relazione al previsto programma di introduzione della carriera amministrativa nelle forze armate, come si debba interpretare quanto scritto nel foglio d'ordine n. 45 della marina militare, articolo 9:

« L'articolo 48 (3° comma) del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, stabilisce che nell'eventualità che un militare promosso dovesse conseguire, per effetto del-

la progressione economica maturata nel quadro di provenienza, uno stipendio superiore a quello goduto dal collega che, pur avendo pari anzianità in quello stesso grado, sia stato promosso al grado superiore in data anteriore a questo ultimo, può essere attribuito, a domanda, lo stesso stipendio spettante al militare promosso a detto grado superiore successivamente.

In applicazione delle disposizioni di cui sopra si autorizzano gli enti amministrativi ai quali gli aventi diritto presentino domanda, a corrispondere agli stessi il trattamento economico più favorevole attribuito al parigrado (dello stesso corpo se ufficiale e della stessa categoria se sottufficiali) con uguale o minore anzianità nel grado di provenienza, ma promosso in data successiva.

Per conoscere, in particolare, se il Ministro non ritenga che questa disposizione finisca per vanificare il concetto stesso di carriera amministrativa e contrasti con ogni più elementare logica e buon senso, condizionando il riconoscimento dei maggiori emolumenti alla presentazione di una domanda e quindi obbligando gli aventi diritto ad una continua ricerca di validi punti di riferimento per far valere dei diritti acquisiti per legge. (4-05614)

RISPOSTA. — A seguito di apposita modifica introdotta in sede di stesura della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, all'azione perequativa prevista dall'articolo 48, terzo comma del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, si provvederà d'ufficio, a norma dell'articolo 138, terzo comma della legge citata, anziché a domanda degli interessati.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere se risponde a verità che in data 8 agosto 1980 sono stati ricoverati all'ospedale militare di Padova cinque militari di leva in servizio al battaglione

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

« Falzarego » della caserma « San Marco » di Conegliano Veneto, per epatite virale contratta in servizio in seguito ad assunzione di droga (eroina) in caserma.

(4-05623)

RISPOSTA. — L'episodio di epatite virale citato nel testo dell'interrogazione si è manifestato nel pomeriggio del 14 luglio 1980 quando il militare Francesco Crocicchia, in servizio presso il trentatreesimo battaglione Falzarego, si recava in infermeria del reparto accusando nausea e malessere generale.

L'ufficiale medico, evidenziando un *sub-ittero sclerale*, ravvisava i sintomi di una possibile epatite virale per cui disponeva il ricovero del giovane all'ospedale militare di Padova per il 15 luglio 1980.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, il 15 luglio 1980 veniva inoltrata alla direzione di sanità di Verona denuncia di sospetta malattia infettiva e veniva iniziata un'inchiesta epidemiologica rivolta ad appurare eventuali casi fra i militari operanti nello stesso ambiente di lavoro del Crocicchia.

A seguito dei suddetti controlli effettuati a gruppi successivi, dal 21 luglio al 1° agosto 1980, venivano ricoverati presso l'ospedale militare di Padova i seguenti altri militari:

trasmettitore Stefano Sitta ricoverato il 25 luglio 1980 con diagnosi di epatite acuta;

trasmettitore Filippo Tavoloni e trasmettitore Claudio Rossi ricoverati il 26 luglio 1980 con diagnosi di epatite virale;

trasmettitore Luca Manzoli ricoverato il 30 luglio 1980 con diagnosi di epatite virale;

trasmettitore Oscar Castelletti ricoverato il 1° agosto 1980 con diagnosi di sospetta epatite virale. Il medesimo veniva poi dimesso il 12 agosto 1980 con diagnosi di note di epatosi da alcool.

Contemporaneamente venivano effettuati controlli, da parte degli organi sanitari, ai

locali e servizi in uso collettivo della caserma che evidenziavano una situazione igienico-sanitaria in armonia con le disposizioni vigenti e venivano inoltre attuate una serie di norme quali:

esclusione delle verdure crude nella confezione dei pasti per un periodo di 15 giorni;

controllo sanitario sistematico dei militari all'atto dell'invio in licenza;

ripetizione della disinfezione dei locali;

estensione dei controlli ematologici a tutto il personale operante nelle cucine, mense, spaccio e sale convegno.

A seguito di tutti gli accertamenti e di tutte le analisi condotte presso l'ospedale militare di Padova, nessuna delle ipotesi avanzate inizialmente, sulle possibili cause della malattia, è stata suffragata e per tutti i ricoverati la diagnosi è stata di epatite virale non meglio specificata.

Di conseguenza decadeva anche il sospetto, nato in un primo tempo quando dalle prime analisi ematologiche sembrava essere stato evidenziato il virus tipo B, che la malattia si era diffusa tra i giovani dediti alla droga.

L'origine dell'epidemia resta pertanto del tutto indeterminata e l'unica ipotesi verosimile è che fra i militari del reparto vi fosse un portatore sano, involontario responsabile della diffusione del contagio, per altro molto limitata e poi efficacemente combattuta.

Il Ministro: LAGORIO.

ALBERINI E BORGOGGIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se risponda a verità che un documento interno della Banca d'Italia con il quale il Governatore aveva indicato indirizzi da seguire in tema di utilizzo dei poteri di accertamento di carattere amministrativo nella materia del controllo creditizio sia stato fatto pervenire a giornalisti in violazione del segreto d'ufficio.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

Per sapere quali iniziative il Ministro del tesoro intenda assumere per preservare l'autonomia della Banca d'Italia dagli attacchi, anche interni, che si vogliono fare attraverso la rivelazione di notizie riservate e la loro strumentalizzazione per deviare l'efficienza e i poteri istituzionali della Banca. (4-04245)

RISPOSTA. — La Banca d'Italia, interessata in proposito, ha fatto presente che l'appunto del quale si sono occupati alcuni articoli di stampa — con toni e modalità che ne hanno distorto l'effettivo significato anche per il ricorso a citazioni, tra virgolette, di frasi che non risultano nel testo — è stato redatto in merito ad alcuni aspetti della figura giuridica dell'incaricato degli accertamenti ispettivi, a conclusione di un approfondimento che si è reso necessario condurre in relazione a taluni problemi che casi concreti riscontrati nello svolgimento dell'attività di vigilanza hanno di recente evidenziato.

In particolare nel suindicato appunto viene chiarito che la attribuzione ai funzionari della Banca d'Italia della qualifica di pubblici ufficiali esclude che agli stessi debbano riferirsi i doveri propri dell'ufficiale di polizia giudiziaria, riguardando unicamente quelli che sono rivolti alla realizzazione dell'interesse pubblico alla tutela del risparmio.

Nel cennato documento sono, quindi, contenuti elementi di chiarificazione dei compiti e delle responsabilità attribuiti agli incaricati degli accertamenti, in vista di una efficiente esplicazione della funzione di vigilanza e non certo di un minor rigore dell'attività di controllo.

La pubblicazione di cui trattasi, che non ha comportato la rivelazione di notizie, informazioni o dati riguardanti le aziende sottoposte al controllo della vigilanza ma solo di passi di un documento contenente definizioni interpretative aventi valore generale, non appare quindi suscettibile di riflettersi negativamente sull'esercizio dei poteri istituzionalmente attribuiti alla Banca d'Italia.

Il Ministro: ANDREATTA.

AMARANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere l'elenco degli istituti di istruzione primaria e secondaria della provincia di Salerno per i quali è stata presentata richiesta di effettuare sperimentazione nell'anno scolastico 1980-1981 e per conoscere, per ciascuna richiesta presentata, il parere formulato, rispettivamente, dall'IRRSAE della Campania e dal Provveditorato agli studi della provincia di Salerno. (4-03304)

RISPOSTA. — Nell'ambito della provincia di Salerno hanno presentato proposta di sperimentazione, per l'anno scolastico 1980-1981, le scuole ed istituti appresso indicati:

istituto tecnico industriale Avogadro, Salerno;

istituto professionale per le attività marinare Giovanni ventritreesimo, Salerno;

istituto tecnico industriale Focaccia, Salerno;

liceo scientifico Severi, Salerno;

liceo scientifico di Cava dei Tirreni;

istituto tecnico femminile Santa Caterina da Siena, Salerno;

istituto magistrale De Filippis, Cava dei Tirreni;

scuola media Linguitti, Giffoni Valle Piana;

scuola media San Tommaso d'Aquino, Mercato San Severino.

Il consiglio scolastico provinciale, con verbale del 15 maggio 1980, n. 28, ha espresso parere favorevole per ciascuno dei progetti di sperimentazione presentato dalle suindicate istituzioni.

Sugli stessi progetti è stato, altresì, acquisito il parere tecnico dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo della Campania, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e sulla base delle istruzioni impartite con la circolare ministeriale del 18 gennaio 1980, n. 18.

Relativamente alle proposte prese in esame, i pareri espressi dal citato istituto regionale possono così riassumersi;

istituto tecnico industriale Avogadro di Salerno: premesso che il progetto si riferisce alla prosecuzione e rinnovo con variazione, del piano di studi sperimentali dell'indirizzo di chimica industriale ed ambientale, già approvato con decreto ministeriale del 10 gennaio 1980, si esprimono considerazioni sostanzialmente positive sugli indirizzi previsti, sia sotto l'aspetto scientifico-professionale, sia sotto quello metodologico-didattico;

istituto professionale attività marinare Giovanni ventitreesimo di Salerno: non sono stati formulati rilievi in merito alla richiesta di istituzione di un biennio *post-qualifica* per tecnico delle telecomunicazioni e degli impianti elettrici di bordo con equipollenza al titolo di maturità tecnica in telecomunicazioni;

istituto tecnico industriale Focaccia di Salerno: il progetto sperimentale di informatica — già autorizzato per un triennio con decreto ministeriale dell'8 novembre 1979 e di cui si chiede il rinnovo senza alcuna variazione — presenta, nel campo dell'applicazione di piccoli sistemi di tipo industriale e scientifico, indirizzi che sono stati ritenuti conformi alle più recenti richieste formulate da enti e ditte private;

liceo scientifico Severi di Salerno: la richiesta, di parziale modifica degli orari e dei programmi d'insegnamento vigenti in due bienni, viene considerata favorevolmente, potendosi individuare nell'iniziativa proposta direzioni di ricerca propedeutiche ed una riforma complessiva del sistema formativo della scuola secondaria superiore;

liceo scientifico di Cava dei Tirreni: le motivazioni relative all'istituzione di una prima classe di un corso quinquennale di specializzazione, per il restauro di beni culturali ed artistici, sono state individuate nella presenza di un patrimonio di beni culturali ed artistici, a livello locale, re-

gionale e nazionale, da conservare e valorizzare, data la mancanza di istituzioni scolastiche, che preparino personale specializzato nel settore;

istituto tecnico femminile Santa Caterina da Siena di Salerno: la proposta di riconversione dell'istituto, attraverso la realizzazione di un quinquennio sperimentale, variamente articolato, presenta motivazioni che tengono conto della provenienza regionale ed anche interregionale delle allieve, nonché delle possibilità offerte dal turismo e dalla tutela ecologica e merceologica, all'interno di un'area di economia sociale ed ambientale particolarmente favorevole.

Dal punto di vista delle condizioni generali di carattere strutturale, sono stati ravvisati, inoltre, quali elementi positivi, la disponibilità di un nuovo edificio, appositamente costruito dalla Regione e la disponibilità di partecipazione all'iniziativa sperimentale di tutto il personale docente.

Il parere si conclude suggerendo l'opportunità di unificare le sei specializzazioni previste in tre indirizzi;

istituto magistrale De Filippis di Cava dei Tirreni: relativamente alla richiesta di nuova istituzione di una prima classe del quinquennio di liceo linguistico, articolato in biennio più un triennio, è stata riscontrata la mancanza di un piano didattico-metodologico-strutturale;

scuola media Linguitti Giffoni Valle Piana: nelle motivazioni e nell'articolazione del progetto sono state ravvisate sufficienti garanzie di effettiva volontà del corpo docente interessato, di rispondere in modo adeguato alle esigenze di formazione presenti nell'ambiente coinvolto.

Resta, ovviamente, inteso che dopo i rovinosi movimenti sismici, che hanno sconvolto alcune delle località sedi delle scuole suindicate, il pieno svolgimento delle attività didattiche nelle stesse scuole resta subordinato all'agibilità degli edifici o al reperimento di nuovi locali.

Il Ministro: BODRATO.

AMARANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, per ciascuna provincia e per ciascuno degli anni scolastici 1978-79, 1979-80 e 1980-81, il numero delle scuole elementari nelle quali si attua il tempo pieno e il numero degli alunni interessati. (4-04716)

RISPOSTA. — Con il prospetto allegato si forniscono i dati relativi al numero di posti funzionanti ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, per l'avvio della scuola a tempo pieno e al numero presunto degli alunni interessati all'esperienza nelle singole province inerenti agli anni scolastici 1978-79 e 1979-80.

Per quanto riguarda l'anno scolastico 1980-81 questa Amministrazione non dispone ancora di dati definitivi poiché i provveditori agli studi devono ancora inviare i relativi decreti. Comunque, si fa osservare che sono stati confermati tutti i posti funzionanti nell'anno scolastico 1979-80.

A questi vanno aggiunti mille nuovi posti che sono stati ripartiti fra le province che avevano segnalato maggiori esigenze e per i quali il Ministero del tesoro ha già assicurato la copertura finanziaria.

Il Ministro: BODRATO.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

ALLEGATO.

ELENCO DELLE PROVINCE DIVISE PER REGIONI

	Posti funzionanti anno scolastico 1978-79	Posti funzionanti anno scolastico 1979-80	Alunni interessati all'esperienza (Valore medio)
Alessandria	74	115	1.689
Asti	25	45	642
Cuneo	94	87	1.206
Novara	87	82	1.380
Torino	1.163	1.471	29.243
Vercelli	96	139	2.165
<i>Piemonte</i>	1.539	1.939	33.738
<i>Valle d'Aosta</i>	—	—	—
Bergamo	131	132	2.478
Brescia	175	208	3.752
Como	102	106	1.970
Cremona	35	35	553
Mantova	59	57	917
Milano	1.789	2.113	43.527
Pavia	63	69	1.132
Sondrio	24	22	309
Varese	76	98	1.805
<i>Lombardia</i>	2.454	2.840	53.619
Bolzano	145	110	1.738
Trento	518	498	7.518
<i>Trentino-Alto Adige</i>	663	608	9.636

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

Segue: ALLEGATO.

	Posti funzionanti anno scolastico 1978-79	Posti funzionanti anno scolastico 1979-80	Alunni interessati all'esperienza (Valore medio)
Belluno	34	37	512
Padova	52	66	1.160
Rovigo	32	28	409
Treviso	40	49	846
Venezia	112	126	2.375
Verona	129	121	2.209
Vicenza	57	50	858
<i>Veneto</i>	456	477	8.299
Gorizia	44	39	635
Pordenone	229	226	3.756
Trieste	56	72	1.237
Udine	188	219	8.937
<i>Friuli-Venezia Giulia</i>	517	556	14.565
Genova	334	386	6.774
Imperia	108	136	2.053
La Spezia	65	72	1.150
Savona	33	37	579
<i>Liguria</i>	540	631	10.499
Bologna	370	459	8.266
Ferrara	109	150	2.472
Forlì	135	267	4.493
Modena	262	309	5.385
Parma	109	127	1.954
Piacenza	23	44	644
Ravenna	111	167	2.680
Reggio Emilia	165	170	2.568
<i>Emilia-Romagna</i>	1.284	1.693	28.002

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

Segue: ALLEGATO.

	Posti funzionanti anno scolastico 1978-79	Posti funzionanti anno scolastico 1979-80	Alunni interessati all'esperienza (Valore medio)
Arezzo	140	140	2.017
Firenze	378	408	7.421
Grosseto	110	126	1.874
Livorno	201	216	4.164
Lucca	91	121	1.817
Massa Carrara	100	96	1.389
Pisa	96	109	1.800
Pistoia	83	98	1.663
Siena	127	151	2.144
<i>Toscana</i>	1.326	1.465	24.113
Perugia	257	297	4.359
Terni	143	208	3.057
<i>Umbria</i>	400	505	7.413
Ancona	147	154	2.548
Ascoli Piceno	113	111	1.795
Macerata	172	184	2.691
Pesaro e Urbino	77	173	2.569
<i>Marche</i>	509	622	9.709
Frosinone	40	59	1.030
Latina	60	60	1.608
Rieti	135	149	1.785
Roma	1.125	1.322	25.937
Viterbo	86	78	1.215
<i>Lazio</i>	1.446	1.668	31.181

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

Segue: ALLEGATO.

	Posti funzionanti anno scolastico 1978-79	Posti funzionanti anno scolastico 1979-80	Alunni interessati all'esperienza (Valore medio)
Campobasso	230	258	4.060
Isernia	91	114	1.427
<i>Molise</i>	321	372	5.479
Chieti	168	188	2.808
L'Aquila	143	207	2.647
Pescara	68	86	1.469
Teramo	103	105	1.461
<i>Abruzzi</i>	482	586	8.573
Avellino	270	354	4.800
Benevento	259	259	3.312
Caserta	162	213	3.887
Napoli	127	273	6.055
Salerno	260	300	5.181
<i>Campania</i>	1.078	1.399	26.608
Bari	334	520	11.065
Brindisi	168	198	3.851
Foggia	150	189	3.479
Lecce	129	171	3.321
Taranto	291	301	6.525
<i>Puglie</i>	1.072	1.379	28.187

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

Segue: ALLEGATO.

	Posti funzionanti anno scolastico 1978-79	Posti funzionanti anno scolastico 1979-80	Alunni interessati all'esperienza (Valore medio)
Matera	186	221	4.216
Potenza	279	333	4.911
<i>Basilicata</i>	465	554	8.864
Catanzaro	240	259	3.923
Cosenza	515	512	7.106
Reggio Calabria	367	437	6.257
<i>Calabria</i>	1.122	1.208	17.467
Agrigento	76	87	1.855
Caltanissetta	74	148	2.745
Catania	180	260	5.319
Enna	70	100	1.622
Messina	240	315	4.822
Palermo	160	192	4.104
Ragusa	45	59	1.116
Siracusa	72	80	1.718
Trapani	82	112	2.219
<i>Sicilia</i>	990	1.353	26.410
Cagliari	142	222	4.391
Nuoro	64	108	1.670
Oristano	83	99	1.617
Sassari	124	154	2.648
<i>Sardegna</i>	413	583	10.412
TOTALE GENERALE	17.086	20.438	362.774

ANDÒ, CAPRIA E FIANDROTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti di carattere straordinario e quali iniziative, a livello amministrativo, intende assumere per fronteggiare l'ormai cronico stato di giustificato malessere in cui versa l'istruzione artistica (accademie e conservatori) nel nostro paese e del quale sono un segno evidente — l'ultimo in ordine di tempo — le dimissioni della direzione didattica (al completo) e di tre membri del consiglio di amministrazione dell'Accademia di Brera.

Si chiede in particolare al Ministro se non ritiene che la situazione sia così grave da richiedere un deciso mutamento degli indirizzi e dei metodi di gestione che governano l'istruzione artistica in Italia.

Finora gli interventi ministeriali hanno procurato solo interferenze negative sull'autonomia organizzativa e didattica delle accademie e conservatori, imponendo, attraverso una gestione squisitamente burocratica dell'educazione artistica, ad essi principi organizzativi (composizione delle classi, mobilità dei docenti, diminuzione del numero delle classi) che mortificano la peculiarità di questo tipo di scuola e appiattiscono gli elementi di libertà insiti nella formazione dell'operatore artistico, secondo una concezione dell'istruzione artistica che nega i caratteri obiettivamente diversi che essa presenta rispetto all'istruzione secondaria.

A tale situazione disastrosa, che tanti danni ha recato al prestigio dei conservatori e delle accademie italiane, portando le stesse alla asfissia e alla inevitabile crisi, si accompagna il disegno — più recente nel tempo — di introdurre nel corpo dell'istruzione artistica elementi di dequalificazione del ruolo delle accademie e dei conservatori tali da rendere tali scuole del tutto assimilabili alle scuole medie.

La circolare Spadolini dello scorso anno che prevedeva commissioni « di fortuna » per le accademie e i conservatori (quasi che in questi ultimi tali commissioni potessero concretamente funzionare); le posizioni manifestate dal Governo con

i recenti decreti sul riassetto retributivo degli statali (l'ultimo in corso di conversione), nei quali i docenti dei conservatori e delle accademie vengono inquadrati nello stesso livello dei docenti di scuola media; l'assegnazione di insegnanti di scuola media superiore alle accademie per « disposizione » del Ministro (contraddittoria rispetto al provvedimento che, restringendo gli organici di alcune accademie, ha reso gli insegnanti di esse « vaganti » per tutto il territorio nazionale) sono il risultato di una identica linea di attacco alla qualità dell'insegnamento e dello studio artistico, colpevole solo di non aver subito gli identici processi di dequalificazione che hanno colpito in generale la scuola italiana.

(4-02720)

RISPOSTA. — Casi singoli e circoscritti, quale quello relativo all'accademia di Brera, non possono essere generalizzati né offrire lo spunto a critiche e censure indiscriminate all'intero settore dell'istruzione artistica.

Il particolare stato di tensione, verificatosi nell'anno scolastico 1979-80 presso l'accademia in questione, fu determinato, per l'esattezza, non già da censurabili comportamenti dell'amministrazione, ma da alcuni provvedimenti — quelli di assegnazione provvisoria a Brera, su cattedre vacanti, di due docenti di ruolo provenienti da altre accademie — che furono adottati dal Ministero nel pieno rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Allo stato attuale, la manifestazione di protesta, cui il caso diede luogo, è da ritenere comunque rientrata, tenuto conto che il consiglio di direzione ed i membri del consiglio di amministrazione (ad eccezione del solo direttore dell'accademia, collocato, per altro, a riposo per raggiunti limiti di età e di servizio all'inizio dell'anno scolastico 1980-81) hanno ritirato le dimissioni, a suo tempo presentate.

Quanto sopra premesso, si ha motivo di ritenere che la situazione di disagio — indubbiamente avvertita da un vasto settore dell'istruzione artistica e che questo Ministero non ignora — sia da ricollegare

non tanto ad opinabili criteri gestionali, quanto piuttosto alla carenza di una normativa che riconosca alle accademie ed ai conservatori piena autonomia organizzativa.

Tali istituzioni sono, infatti, tuttora sottoposte a leggi e regolamenti che, per quanto applicate con elasticità e buon senso, non possono essere certamente disattese; per quanto concerne, ad esempio, la formazione delle classi l'Amministrazione deve necessariamente attenersi ai criteri stabiliti da varie disposizioni, l'ultima delle quali — l'articolo 17 della legge 9 agosto 1978, n. 463 — prevedendo uno stretto collegamento con il numero degli allievi, impone che un'eventuale diminuzione di questi ultimi, al di sotto di un certo limite, sia seguita da una adeguata contrazione delle classi e dalla conseguente utilizzazione dei docenti, che dovessero risultare in soprannumero, in sedi ove vi siano cattedre disponibili.

Laddove, viceversa (e ciò spesso succede nelle sedi del meridione) non si riesca ad avere docenti di ruolo, lo stato di necessità impone l'assunzione di incaricati, non sempre forniti di un importante *curriculum* artistico, o, limitatamente alle accademie di belle arti, il comando alle cattedre vacanti di insegnanti di altri ordini di scuola.

Occorre aggiungere che nell'ultimo decennio le leggi sulla sistemazione del precariato hanno trovato applicazione anche per i conservatori e le accademie, consentendo ai docenti, una volta immessi in ruolo, di passare liberamente dalle sedi di partenza ad altre di maggiore prestigio: ma tali leggi non esimono l'Amministrazione dal prendere in considerazione le domande di trasferimento e di assegnazione provvisoria che gli interessati hanno il diritto di presentare a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Quanto, poi, alla circolare di cui è cenno nell'interrogazione — emanata per l'anno scolastico 1979-80 al fine di consentire l'espletamento di scrutini ed esami — è opportuno rilevare che essa, come venne a suo tempo precisato, intendeva esse-

re uno strumento del tutto eccezionale, e limitato per altro a pochi casi, diretto unicamente a venire incontro alle legittime aspettative degli studenti sia delle scuole secondarie che di quelle artistiche.

Infine, circa l'inquadramento dei docenti, è noto che la recente legge 11 luglio 1980, n. 312, ha riconosciuto al personale insegnante delle accademie e dei conservatori l'ottava qualifica funzionale-retributiva.

Conclusivamente, l'esigenza di una diversa gestione dell'istruzione artistica è, sostanzialmente, condivisa da questo Ministero, ma al conseguimento di siffatto obiettivo potrà pervenirsi solo attraverso interventi legislativi, che consentano alle accademie e ai conservatori di trovare una nuova identità, più consona alla loro funzione; l'amministrazione scolastica, per quanto le compete, non mancherà di impegnarsi in tal senso.

Il Ministro: BODRATO.

ANDÒ. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se è a conoscenza dello stato di disagio in cui versano quasi tutte le opere universitarie italiane, le quali alla fine dell'anno accademico 1979-80 non hanno avuto ancora definito da parte delle rispettive regioni l'ammontare del contributo di funzionamento ad esse spettante per l'anno in corso;

se risponde a verità che il grave ritardo fin qui accumulatosi nella ripartizione delle somme da parte del Ministero del tesoro sia dovuto alle incertezze manifestate dal CIPE nella precisazione dei criteri sulla cui base effettuare la ripartizione del fondo per il diritto allo studio tra le regioni (nonostante il Ministero della pubblica istruzione abbia per tempo notificato al Ministero del tesoro i criteri cui si era attenuti negli anni scorsi nella ripartizione dei contributi tra le varie opere universitarie);

quali provvedimenti intenda adottare per consentire alle opere universitarie un dignitoso funzionamento. (4-04838)

RISPOSTA. — I criteri per la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo previsto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, sono stati indicati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica-CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con la delibera del 29 maggio 1980 nella quale sono stati recepiti integralmente i criteri in precedenza adottati dal Ministero della pubblica istruzione.

Tali criteri, però, per la loro indeterminatezza oltre che per difficoltà oggettive di interpretazione, non hanno consentito la predisposizione del riparto del fondo di che trattasi tra le regioni interessate per cui questa Amministrazione, nel mese di giugno 1980, ha provveduto a richiedere al Dicastero della pubblica istruzione nonché alla segreteria CIPE ragguagli in proposito.

Avendo il predetto Ministero fornito in data 8 agosto 1980 gli elementi per una più esatta applicazione della richiamata delibera del 29 maggio 1980 si è ritenuto opportuno interessare la segreteria del CIPE per acquisire il proprio avviso in ordine alla eventuale adozione da parte dello stesso comitato di una nuova delibera che integri, sulla base delle suaccennate precisazioni, quella precedente.

In attesa di tale risposta, questa Amministrazione ha provveduto ad inviare a tutte le regioni a statuto ordinario una scheda di rilevazione dei dati indispensabili per la ripartizione del fondo di cui alla già citata legge n. 642 del 1979.

A tutt'oggi non tutte le regioni interessate, anche se sollecitate con telegramma del 10 settembre 1980, hanno provveduto a restituire, debitamente compilata, la predetta scheda.

Si assicura che appena saranno pervenuti tutti i dati richiesti si provvederà a ripartire il fondo relativo al bimestre novembre-dicembre 1979, pari a lire 13.949.500.000, dandone sollecita comunicazione alle regioni, con l'avvertimento che la validità di tale ripartizione è soggetta alla condizione che il CIPE rece-

pisca nella globalità gli elementi forniti dal Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro: ANDREATTA.

ARMELLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non si è ancora provveduto a destinare al Medio Credito Piemontese i fondi necessari ai finanziamenti concessi alle imprese della provincia di Alessandria danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977, disposti dall'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, con rinvio alla legge 13 dicembre 1952, n. 50.

Per sapere se non ritenga di dare spiegazioni circa i motivi del ritardo per cui dette imprese, a quasi tre anni dagli eventi calamitosi, non sono riuscite a contrarre i mutui disposti dalla legge in via di assoluta urgenza, a ripristino di attrezzature, impianti, macchinari e scorte. (4-04422)

RISPOSTA. — La legge 3 gennaio 1978, n. 2, prevede, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate dall'alluvione dell'ottobre 1977, la concessione delle provvidenze di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50.

Tra le predette provvidenze sono compresi i finanziamenti al tasso di interesse massimo del 3 per cento, assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato pari all'80 per cento delle eventuali perdite nonché dal contributo statale in conto interessi nella misura massima del 3 per cento, da effettuarsi con fondi statali da parte degli istituti di credito che abbiano stipulato apposita convenzione con questo Ministero.

Tali finanziamenti vengono autorizzati nell'ammontare massimo del danno accertato dal prefetto con decreto del ministro del tesoro, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta di un istituto o azienda di credito convenzionati, previo parere del comitato interministeriale dei finanziamenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

I fondi occorrenti per l'erogazione dei finanziamenti della specie vengono messi a disposizione degli istituti di credito dopo che il citato decreto di autorizzazione alla concessione del finanziamento sia stato perfezionato con la registrazione presso la Corte dei conti e sulla base di apposita richiesta da parte degli istituti di credito medesimi.

Ciò posto, si comunica che questa Amministrazione ha provveduto ad erogare a favore del medio credito piemontese l'importo complessivo di lire 295 milioni sulla base delle richieste avanzate dall'istituto stesso. Si fa inoltre presente che è stato predisposto, sempre sulla base delle richieste di fondi da parte del predetto istituto, un decreto di anticipazione per un importo complessivo di lire 1.007.175 mila per l'erogazione di 17 finanziamenti a favore di altrettante ditte danneggiate dall'alluvione in discorso, di cui 16 aventi sede nella provincia di Alessandria.

Il Ministro: ANDREATTA.

BASSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intenda aderire alla richiesta istituzione della classe quarta post-qualifica della sezione per « tecnico di laboratorio chimico e biologico » presso l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Alcamo, considerato che con l'anno scolastico 1979-1980 è scaduto il primo triennio della apposita scuola, per consentire ai giovani diplomati « preparatori » la acquisizione della qualifica di « tecnici », in vista dell'ulteriore ammodernamento di una zona agricola in via di sviluppo. (4-05453)

RISPOSTA. — La classe quarta *post* qualifica per tecnico di laboratorio chimico e biologico è stata autorizzata da questo Ministero con *telex* del 20 ottobre 1980.

La predetta classe risulta istituita dal 30 ottobre 1980 e funziona regolarmente con 17 alunni.

Da tale data, infatti, l'amministrazione comunale di Alcamo (Trapani) ha messo a disposizione l'aula necessaria.

Il Ministro: BODRATO.

BOTTARI E CODRIGNANI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro.* — Per sapere — in relazione al decesso del cittadino italiano Carlo Tognella, avvenuto nel novembre del 1976 a Ciudad Bolivar (Venezuela) —

per quali motivi l'avvenuto decesso è stato comunicato dopo tre anni al comune di origine;

in che modo si può consentire alla vedova del Tognella di recuperare i tre anni di pensione di reversibilità non percepiti per mancanza di informazione dello avvenuto decesso del marito;

secondo quali valutazioni il Ministero degli affari esteri, a cui la famiglia aveva richiesto informazioni, si dichiarava incompetente;

quale sia la normativa vigente relativa ai decessi di cittadini italiani pensionati residenti all'estero. (4-04337)

RISPOSTA. — La signora Adriana Tognella molti anni prima, e non oltre il 1965, del decesso del coniuge signor Carlo Tognella avvenuto a Ciudad Bolivar (Venezuela) il 28 novembre 1976, chiese tramite l'agenzia consolare in Città Bolivar notizie del proprio marito, il quale da vari anni non inviava né aiuti né notizie. Le richieste della signora Tognella sono sempre state soddisfatte dal predetto ufficio consolare.

Il 5 ottobre 1969 la signora si rivolse al consolato generale in Caracas (Venezuela) non per attingere informazioni del marito, bensì solo per ottenere una riduzione speciale ferroviaria per gli anni 1969-70-71. L'ufficio dipendente in Città Bolivar, debitamente sensibilizzato al riguardo, provvide in data 29 agosto 1969 a trasmettere al comune di Padova, per la consegna alla interessata, il modulo per la richiesta di tessera ferroviaria, debitamente completato e firmato dal di lei coniuge.

A partire dal 1969 la signora Adriana Tognella non risulta aver inoltrato al consolato generale alcuna richiesta relativa al marito.

Nell'anno 1977 (tra settembre e novembre), a seguito di sollecitazioni da parte del fratello Alberto Tognella, il quale da lungo tempo non aveva più notizie del congiunto, il consolato generale in Caracas provvide ad interessare l'agente consolare in Città Bolivar perché svolgesse opportune ricerche. Il suddetto agente consolare rese noto di essere nell'impossibilità di rintracciare il signor Tognella perché trasferitosi in altra località.

Il 19 gennaio 1978 un impiegato del consolato generale in viaggio di servizio a Città Bolivar per cessazione dalle funzioni del predetto agente consolare, effettuò accurate ricerche venendo a sapere del decesso del connazionale Tognella. Immediatamente il consolato generale in Caracas richiese il certificato di morte all'ufficio venezuelano di stato civile competente. Il giorno 17 aprile 1978 il consolato generale, ricevuto il certificato di morte, lo trasmise al comune di Asti, ultimo domicilio noto del Tognella. Il certificato di morte venne successivamente trasmesso per la trascrizione al comune di Padova, presso il quale risiedeva la legittima moglie del signor Tognella.

Il 19 aprile 1978 il consolato generale trasmise alla direzione generale del Tesoro - ufficio estero - copia legalizzata del certificato di morte essendo il signor Tognella titolare di pensione di guerra.

È opportuno precisare in proposito che le competenti autorità locali venezuelane, contrariamente all'articolo 21 del trattato di amicizia-commercio e navigazione italo-venezuelano, non informarono del decesso né l'agenzia di Città Bolivar né il consolato generale in Caracas.

Il Ministero degli affari esteri, in questa occasione, ha impartito istruzioni al consolato generale in Caracas di richiamare l'attenzione delle competenti autorità locali sulla sopra detta inadempienza al fine di evitare il ripetersi di analoghi episodi.

Circa poi le modalità che possano consentire alla vedova Tognella di recuperare i tre anni di pensione di reversibilità non percepiti per mancanza di informazione dell'avvenuto decesso del marito in Vene-

zuela e quale sia la normativa vigente relativa ai decessi di cittadini italiani pensionati residenti all'estero, il Ministero del tesoro ha precisato che l'articolo 191, terzo comma del testo unico n. 1092 prescrive quanto segue:

« Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o dei documenti prescritti ».

Pertanto, in base al disposto della legge, la direzione provinciale del Tesoro di Roma - reparto estero - con determinazione del 28 marzo 1980, n. 6130, ha concesso alla signora Adriana Bonesi vedova Tognella, la pensione di reversibilità a decorrere dal 1° novembre 1979, primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, in quanto la richiesta stessa è stata presentata oltre due anni dalla data di decesso del marito, avvenuto nel novembre 1976.

Ciò premesso, il Ministero del tesoro ha fatto presente che l'interessata potrebbe ottenere la concessione della predetta reversibilità a decorrere dal giorno successivo alla morte del coniuge qualora in grado di provare la tardiva trascrizione nei registri di stato civile dell'avvenuto decesso del dante causa, o comunque, la materiale impossibilità, da parte sua, di aver avuto conoscenza del decesso medesimo.

La signora Tognella, quindi, trovandosi nella condizione di poter documentare esaurientemente la sua domanda (mi riferisco alla prima parte della mia risposta) potrebbe avanzare istanza alla direzione provinciale del Tesoro di Roma - reparto estero - a norma degli articoli 204 e 205 del testo unico n. 1092, al fine di ottenere la modifica della determinazione del 28 marzo 1980, n. 6130.

In ogni caso, qualora la direzione provinciale del Tesoro di Roma non dovesse ritenere sufficienti gli ulteriori motivi addotti per disporre la modifica del provvedimento adottato, l'interessata potrà far

valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale, proponendo ricorso alla Corte dei conti avverso il provvedimento stesso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: DELLA BRIOTTA.

CASALINO. — *Al Ministro per il commercio con l'estero.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il Ministero per il commercio con l'estero a non tener conto dell'URSS, così come risulta dall'*Enotecnico* del mese di giugno 1980, nella elaborazione dei programmi per il 1980 delle attività promozionali per lo sviluppo del commercio estero e quali criteri saranno adottati nell'elaborazione del programma triennale 1981-1983, considerato che la vendita all'estero del vino dipende anche dalle campagne promozionali.

(4-04238)

RISPOSTA. — L'esigenza di assicurare il necessario sostegno promozionale alle nostre esportazioni vinicole è stata ben tenuta presente da questo Ministero. Ad evidenziare lo sforzo dell'amministrazione pubblica per il 1980 per promuovere nei vari paesi il collocamento dei nostri vini è sufficiente sottolineare che su un totale di 2.725 milioni di lire previsti per iniziative promozionali dell'intero comparto agricolo-alimentare, circa la metà sono impegnati per iniziative a favore dei nostri vini.

Per quanto concerne l'attività promozionale verso l'URSS si fa presente che, nell'elaborazione del programma promozionale, si tiene conto, nell'indicazione delle aree e dei mercati, delle indicazioni che provengono dai nostri uffici commerciali all'estero e dalle associazioni di categoria.

Pertanto, ove da parte delle citate associazioni ed uffici venga indicato il mercato dell'URSS come una delle aree di cui tener conto nello svolgimento della campagna promozionale a favore dei vini, in quanto il mercato stesso risulterebbe suscettibile di assorbimento dei nostri prodotti, si desidera assicurare che tale indicazione sarà tenuta presente nell'elaborazione del programma 1981-1983.

Si rileva, tuttavia, che l'attività promozionale nei paesi a commercio di Stato non si realizza attraverso i canali e le strutture tradizionali per ovvie considerazioni sulla figura particolare del messaggio pubblicitario.

Su un piano più generale di ricerca di nuove aree di penetrazione, il mercato sovietico si presenta senza dubbio interessante, anche se lo stesso assorbe prevalentemente prodotti industriali, mentre il settore dei beni di consumo non vi è adeguatamente rappresentato.

Si fa rilevare che, proprio per favorire lo sviluppo dell'*export* vinicolo comunitario e quindi italiano, è stato recentemente deciso in sede CEE di aumentare le restituzioni alle esportazioni *extra* comunitarie fino all'importo di 1,05 ECU (pari a lire italiane 1.114) per grado ettolitro.

Detta misura consente ai nostri operatori di allinearsi ai prezzi più concorrenziali praticati dai paesi terzi ed apre buone possibilità di partecipare alle grosse forniture che l'URSS è interessata a realizzare.

In quest'ottica va inquadrata la mostra dei vini italiani e delle attrezzature per la vitivinicoltura che la Vinitalia, un organismo privato italo-sovietico, organizzato a Mosca dal 25 novembre al 1° dicembre 1980, e alla quale questo Dicastero ha infatti ritenuto opportuno autorizzare la partecipazione di tutte le regioni, camere di commercio e centri regionali che ne hanno fatto richiesta.

Il Ministro: MANCA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che qualche mese fa gli elettori della provincia di Trento hanno respinto a grande maggioranza la proposta radicale di abolire i contributi alle scuole materne non statali, dimostrando quanto forte e sentito sia il legame tra il popolo e le scuole materne autonome - se non intenda rompere con una tradizione di chiusura osservata dallo Stato nei confronti delle scuole cosiddette private.

(4-03384)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

RISPOSTA. — La competenza ad erogare sussidi di gestione alle scuole materne non statali della provincia di Trento, a seguito della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è stata demandata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1978, alla provincia medesima.

Questo Ministero, pertanto, si trova nell'impossibilità di aderire alla richiesta formulata dall'interrogante.

Il Ministro: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici e al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere perché non si è provveduto durante la scorsa estate a restaurare i pericolanti plafoni della biblioteca universitaria della facoltà di matematica dell'università di Torino, al secondo piano di via Principe Amedeo 8, palazzo Campana. La biblioteca è, ora, inagibile con notevole danno per gli studenti che non possono accedervi e studiare;

per sapere perché del pari non si è provveduto anche al restauro di un plafone di un'aula dell'Istituto di matematica complementare sempre al secondo piano di palazzo Campana a Torino, nella facoltà di matematica. (4-05303)

RISPOSTA. — La manutenzione dello stabile palazzo Campana compete al comune in quanto di proprietà dell'ente.

A seguito della entrata in vigore della legge 6 marzo 1976, n. 50, sono state avviate complesse trattative per la cessione in uso all'università di Torino di alcuni stabili di proprietà degli enti locali, tra i quali l'immobile sede degli istituti matematici.

In base a tale convenzione gli interventi di manutenzione saranno a carico dell'università.

Nelle more del perfezionamento della predetta convenzione, l'università, sulla base di un apposito finanziamento ai sensi della medesima legge n. 50, ha presentato un progetto per il rifacimento della copertura a falde inclinate dello stabile, ottenendo l'autorizzazione del comune in data 10 settembre 1980.

Parallelamente tra comune e politecnico è stata sottoscritta convenzione per la predisposizione di un progetto di ristrutturazione dell'intero palazzo Campana da parte di docenti della facoltà di architettura e di ingegneria del politecnico i quali hanno rielaborato il progetto già presentato per il rifacimento della copertura a falde inclinate in funzione della utilizzazione dei sottotetti sovrastanti i locali occupati dalla biblioteca di matematica.

I lavori per l'esecuzione del progetto riguardante la copertura sono già stati avviati e riguardano il corpo di fabbrica sulla via Principe Amedeo, mentre si attende che l'università sia in possesso del progetto esecutivo e reperisca i fondi necessari per iniziare la ristrutturazione dell'intero stabile ed in particolare dei locali che interessano la biblioteca.

Per quanto riguarda l'agibilità dei locali l'università ha interpellato il comando dei vigili del fuoco di Torino che ha constatato l'inesistenza di situazioni di pericolo.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

CRISTOFORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — considerato che numerosi tribunali amministrativi regionali e la quinta sezione del Consiglio di Stato a più riprese (da ultimo, decisione n. 538 del 23 maggio 1980), in base al principio di unicità dello stato giuridico del personale della scuola, hanno ritenuto applicabile anche agli insegnanti tecnico-pratici e agli assistenti dipendenti dalle amministrazioni provinciali in servizio negli istituti tecnici e nei licei scientifici statali le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 — per quali motivi il Ministero non si è immediatamente adeguato a quanto disposto dalle sentenze dei giudici amministrativi.

Per conoscere altresì quali provvedimenti e quali iniziative intenda assumere

per porre fine alla confusione e all'incertezza che regnano nella posizione giuridico-amministrativa del predetto personale.

Per conoscere infine se il Ministro condivide l'opportunità di chiedere il parere al Consiglio di Stato al fine di accertare se sia valutabile, ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio di ruolo reso dal personale in questione negli istituti statali, ancorché retribuito dalle province, passato nel ruolo della scuola media (articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974).

L'interrogante auspica in proposito una risposta chiara e tempestiva, che valga a fugare le preoccupazioni diffuse tra gli interessati, in seguito a mortificanti e persistenti silenzi dell'amministrazione. Risulta che analoghe questioni sollevate dall'ANITEL (Associazione nazionale insegnanti tecnici enti locali) sono rimaste senza risposta. (4-05183)

RISPOSTA. — Questo Ministero, in relazione a specifici quesiti pervenuti, ha sempre ribadito che le disposizioni sullo stato giuridico del personale della scuola trovano applicazione - in conformità di quanto stabilito dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 - anche nei confronti degli insegnanti tecnico-pratici e degli assistenti dipendenti dalle amministrazioni provinciali ed in servizio presso gli istituti tecnici ed i licei scientifici statali.

Quanto, poi, al riconoscimento, a favore del personale in questione, del servizio prestato in qualità di assistente di cattedra in costanza di rapporto d'impiego con le amministrazioni provinciali, si conferma quanto già comunicato in riscontro a precedente, analoga interrogazione (la numero 4-00985) nel senso che la normativa sulla valutazione dei servizi, prevista dal succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 417, si applica, così come stabilito dalla relativa legge di delega del 30 luglio 1973, n. 477, al solo personale direttivo, ispettivo, docente e non docente delle scuole statali.

Né le disposizioni contenute nel decreto-legge 19 giugno 1970, n. 576 - concernenti il riconoscimento dei servizi prestati dal personale docente prima della nomina in ruolo - prevedono tra i servizi valutabili anche quello retribuito dalle amministrazioni provinciali.

In presenza, delle disposizioni succitate, che non pare si prestino a difficoltà interpretative, non si ravvisa la necessità di formulare richiesta di parere al Consiglio di Stato.

Il Ministro: BODRATO.

DI CORATO, SICOLO, GRADUATA, CASALINO, DE SIMONE, MASIELLO, CARMENO, BARBAROSSA VOZA, CONCHIGLIA CALASSO E DE CARO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se è a conoscenza degli incomprensibili e lunghi ritardi nella definizione di migliaia di pratiche di pensione di guerra. Detto ritardo va dai 4 ai 5 anni dalla data della presentazione della domanda e provoca rilevanti disagi economici.

Per conoscere quali misure concrete il Ministro intenda prendere per snellire le procedure burocratiche che causano i ritardi nella liquidazione delle pensioni.

Per sapere inoltre se il Ministro non ritenga ormai necessario ed urgente decentrare l'attività di istruttoria delle pratiche presso gli uffici regionali e provinciali, ponendo fine al malcontento esistente fra gli aventi diritto. (4-03355)

RISPOSTA. — I servizi addetti alla trattazione delle pratiche pensionistiche hanno registrato negli ultimi tempi, malgrado la carenza di personale esistente presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, una maggiore funzionalità che ha consentito di raggiungere, rispetto al passato, più elevati ritmi produttivi con risultati in progressivo miglioramento.

A dimostrazione di quanto sopra sta il fatto che, per quanto riguarda il settore dei pensionati di guerra diretti (mutilati ed invalidi), è stato possibile raggiun-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

gere una situazione di soddisfacente correttezza tanto che le domande pervenute sono state tutte istruite e, appena acquisita la occorrente documentazione, verranno sollecitamente adottati i conseguenti provvedimenti.

In particolare, risultano già definite le richieste di rivalutazione prodotte ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra entrato in vigore il 1° febbraio 1979.

Va, inoltre, sottolineato che è stato puntualmente portato a compimento, entro il prescritto termine del 31 gennaio 1980, il riesame amministrativo dei decreti oggetto di ricorso giurisdizionale, mediante la revisione di oltre 195 mila provvedimenti e cioè della quasi totalità di quelli (200 mila) complessivamente segnalati a tal fine dalla Corte dei conti.

Una diversa situazione presenta, invece, il settore delle pensioni di guerra indirette (vedove, orfani, genitori e collaterali) nel quale esistono tutt'ora giacenze di una certa consistenza.

Si tratta per lo più di domande pervenute in gran numero e simultaneamente a seguito delle note decisioni emesse dalla Corte costituzionale con le quali è stato riconosciuto il diritto a pensione a nuovi soggetti che precedentemente non erano compresi nelle categorie dei beneficiari.

È da tener presente, in proposito, che la definizione di tali istanze non resta sempre agevole sia perché occorre ora procedere, a distanza di tanti anni dalla cessazione dei conflitti, alla acquisizione dei documenti atti a comprovare la dipendenza da evento di guerra della morte del dante causa, sia perché si rende, a volte, necessario effettuare la ricostruzione di pratiche pensionistiche da lungo tempo inattive o addirittura eliminate per essere stata a suo tempo accertata la mancanza di ulteriori possibili aventi diritto.

Va, comunque, evidenziato che nel settore in discorso sono attualmente in corso particolari misure di carattere organizzativo intese, da un lato, ad incrementare in maniera sensibile la produzione e, dal-

l'altro, a garantire la precedenza nella trattazione alle istanze meno recenti.

In tal modo l'arretrato potrà essere più speditamente e più razionalmente eliminato con conseguente reale riduzione dei tempi di attesa nella liquidazione dei trattamenti pensionistici indiretti. Analoghe misure sono altresì in via di realizzazione presso gli uffici addetti alla istruzione dei ricorsi gerarchici.

È da sottolineare, inoltre, che concreti sono stati gli snellimenti procedurali apportati dal testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Infatti sono stati stabiliti precisi termini in ordine ai tempi di esecuzione delle più importanti fasi di trattazione delle pratiche pensionistiche, termini che, salvo eccezioni dovute alla circostanza che si è ancora in uno stadio iniziale di attuazione, vengono costantemente osservati dagli uffici competenti.

Sono state anche introdotte, sempre con il succitato testo unico, radicali e proficue modifiche tendenti a semplificare vari procedimenti. In particolare è stata prevista una nuova disciplina per la presentazione delle istanze prodotte dagli interessati ai fini di ottenere più favorevoli classificazioni per il sopravvenuto aggravamento delle invalidità pensionate.

Tali istanze, anziché alla Direzione generale delle pensioni di guerra, possono ora essere inoltrate direttamente agli organi sanitari periferici assicurando una maggiore speditezza nell'effettuazione dei prescritti accertamenti medico-legali.

È stato, poi, accentuato il decentramento amministrativo demandando alle direzioni provinciali del Tesoro tutti gli adempimenti dei quali è stato possibile trasferire la competenza. E ciò allo scopo di accelerare l'espletamento data la maggiore facilità che i cittadini hanno di stabilire contatti con gli uffici periferici. Sono stati inoltre soppressi e conglobati nel trattamento pensionistico numerosi assegni accessori che, per il passato, comportavano, ai fini della concessione,

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

onerosi e reiterati adempimenti amministrativi per gli uffici.

Devesi poi aggiungere che ai provvedimenti emessi dalla amministrazione centrale è stata conferita validità di autorizzazione di pagamento per le direzioni provinciali del Tesoro. Ciò ha consentito di eliminare una impegnativa fase di trattazione per la direzione generale delle pensioni di guerra che, per il passato, dopo l'emissione dei provvedimenti era tenuta a procedere, per ogni singola pratica, alla redazione dei ruoli contabili, realizzandosi nel contempo anche una notevole abbreviazione dei tempi occorrenti per la corresponsione delle spettanze dovute agli interessati.

Il già citato testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra ha, infine, previsto disposizioni tendenti a rendere più rapide e meno gravose sia per gli interessati sia per l'Amministrazione, le incombenze istruttorie per l'acquisizione dei documenti necessari alla definizione delle richieste. E ciò mediante una più estesa applicazione del sistema di autocertificazione.

Tutto ciò promesso, è da ritenere che, da un lato, gli snellimenti introdotti dalla nuova normativa e, dall'altro, l'incremento produttivo consentiranno, unitamente ai perfezionamenti di carattere organizzativo che la Direzione generale delle pensioni di guerra non manca di adottare ad ogni occorrenza, di conseguire, in questo delicato ramo della pubblica Amministrazione, l'auspicata situazione di correttezza in tempi ragionevolmente brevi.

Il Ministro: ANDREATTA.

GARAVAGLIA E LUSSIGNOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premezzo:

che l'articolo 7 della legge 8 aprile 1976 n. 278 afferma che « le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai consiglieri della circoscrizione »;

che in sede di approvazione della riforma sanitaria la democrazia cristiana ha avanzato proposte affinché negli organismi gestionali fosse garantita la presenza di rappresentanti qualificati;

che il Parlamento non ha ancora approvato il progetto di legge n. 287-839 in cui è contenuta la normativa sulle incompatibilità e sulle ineleggibilità anche per le circoscrizioni;

che l'articolo 51 della Costituzione garantisce la più ampia possibilità per il cittadino di esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo;

se ritenga legittima — stante la imminenza dell'entrata in funzione delle unità sanitarie locali sull'intero territorio nazionale e dei consigli circoscrizionali nei più grandi centri — la restrizione prevista dalla regione Lombardia secondo cui sono eleggibili a membri dell'USL solo i residenti nel territorio e gli iscritti nelle liste elettorali;

se non ritenga auspicabile un chiarimento interpretativo della norma contenuta nell'articolo 7 della legge 8 aprile 1976, n. 278, in considerazione della diversità delle funzioni dei consiglieri comunali rispetto a quelle dei consiglieri circoscrizionali. (4-04853)

RISPOSTA. — La I Commissione della Camera dei deputati il 19 novembre 1980 ha predisposto un testo unificato di varie proposte di legge — che verrà prossimamente sottoposto all'esame della Assemblea — il quale prevede una nuova disciplina organica in materia di ineleggibilità e di incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, disponendo, nel contempo, l'abrogazione dell'articolo 7 della legge 8 aprile 1976 che, in effetti, ha dato luogo a problemi interpretativi proprio a causa della formula: in quanto applicabili, in esso contenuta.

Coerentemente, nel nuovo articolato, le varie cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono formulate con specifico

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

riferimento alle varie cariche regionali, provinciali e comunali, tra cui quelle circoscrizionali: le previste cause di ineleggibilità e incompatibilità sono per altro contenute entro i limiti che si ritengono indispensabili per garantire le esigenze di pubblico interesse alle quali sono preordinate, in conformità alle indicazioni espresse dalla Corte costituzionale in numerose decisioni.

Per quanto riguarda l'interrogativo se sia costituzionalmente legittima la norma prevista nell'articolo 15 della legge della regione Lombardia 5 aprile 1980, n. 35, sull'ordinamento dei servizi di zona, che limita la eleggibilità alle cariche delle unità sanitarie locali (USL) agli elettori che risiedono nel territorio delle unità stesse, si ritiene che essa non violi il principio di uguaglianza di cui all'articolo 51 della Costituzione.

Detta norma infatti, non pone preclusioni di carattere particolare nei confronti di specifiche categorie di cittadini, ma (in armonia con i principi enunciati dalla Corte costituzionale) stabilisce, in via generale, che per essere eletti membri delle assemblee delle USL occorre ricoprire la carica di consigliere comunale, ovvero essere iscritto nelle liste elettorali di uno dei comuni compresi nelle USL stesse.

A prescindere dal fatto che la citata legge regionale non è stata censurata dal Governo in sede di esame di legittimità e che, pertanto, l'eventuale illegittimità costituzionale di quella norma potrebbe essere eccepita solo dai cittadini interessati, nel corso di eventuali giudizi di eleggibilità proposti dinanzi al giudice ordinario, si fa presente che, a parere dello scrivente, la previsione appare nettamente volta a conferire alle anzidette assemblee una immediata rappresentatività delle comunità amministrative.

Il Ministro: ROGNONI.

GIUDICE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — data la grave situazione venutasi a creare a seguito dell'ordinanza ministeriale indicante

i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione dei docenti in soprannumero per l'anno scolastico 1980-1981, per la quale si verifica non infrequentemente il caso che docenti che hanno superato difficili concorsi vengono superati in graduatoria da docenti riammessi nei ruoli a seguito di varie *ope legis* —

se il Ministero non intenda rivedere per l'anno scolastico successivo tali criteri in modo che:

a) sia riconosciuto il giusto merito alla professionalità;

b) si sdoppino le classi anche al di sotto del numero di 25 studenti, per raggiungere un rapporto docenti-studenti sempre più alto, come avviene già in numerose altre nazioni, senza aggravio alcuno per l'erario dal momento che i docenti in soprannumero sono già comunque retribuiti e rischierebbero di essere retribuiti a vuoto se a tali sdoppiamenti non si provvedesse. (4-05321)

RISPOSTA. — I criteri indicati nell'ordinanza ministeriale citata nell'interrogazione, per l'individuazione e l'utilizzazione dei docenti in soprannumero, sono stati determinati sulla base di precise disposizioni normative, contenute nell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e negli articoli 58 e 60 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Tali disposizioni prevedono, per l'esattezza, che, nei casi di soppressione di posti o di cattedre, la sistemazione del personale eccedente avvenga con riferimento alle esigenze di famiglia, alla complessiva anzianità di servizio di ruolo, nonché alla continuità del servizio prestato nella stessa sede o scuola (per almeno 3 anni).

Si tratta, pertanto, di criteri che non sono rimessi alla discrezionalità dell'Amministrazione e che prescindono dal diverso titolo di immissione in ruolo degli interessati (per legge o per concorso).

Né il citato titolo di immissione in ruolo potrebbe costituire, per altro, il solo requisito atto a comprovare la professionalità ed il merito, data la particolarità

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

della funzione docente che, com'è noto, si affina e perfeziona col maturare dell'anzianità e di nuove esperienze.

Anche per quanto concerne l'auspicato diverso rapporto tra docenti e discenti, l'Amministrazione incontra limiti precisi nelle disposizioni contenute nel decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504 — convertito e modificato con la legge 1° novembre 1972, n. 625 — in base alle quali non può essere autorizzato, in via di massima, il funzionamento di prime classi con un numero di alunni inferiore alle 25 unità, né può procedersi allo sdoppiamento di classi costituite con tale numero minimo di allievi.

Dato, tuttavia, il continuo calo demografico di questi ultimi tempi ed i riflessi che inevitabilmente ne derivano sulla scolarità, l'Amministrazione ha allo studio misure atte a garantire la piena utilizzazione dei docenti che dovessero risultare in soprannumero rispetto agli organici delle singole istituzioni in altre attività educative previa, ove necessario, riconversione professionale.

Il Ministro: BODRATO.

GUALANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere l'esatta motivazione della nomina del nuovo prefetto di Avellino dottor Carmelo Caruso.

Per sapere se corrisponde a verità quanto ha scritto *Il Messaggero* di giovedì 27 novembre 1980 circa la sostituzione del prefetto dottor Attilio Lo Befalo. Secondo il quotidiano romano, infatti, il prefetto di Avellino sarebbe « stato costretto a lasciare l'incarico per motivi di salute ». Qualora tale affermazione risulti veritiera, l'interrogante chiede di conoscere la malattia da cui il dottor Attilio Lo Befalo era affetto. (4-05867)

RISPOSTA. — Si richiamano le dichiarazioni rese, a nome del Governo, nel corso del dibattito svoltosi dinanzi all'Assemblea il 4 dicembre 1980, in sede di risposta ad analogo interrogazione.

Il Ministro: ROGNONI.

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se — in relazione alla legge 7 maggio 1965, n. 459, che estendeva a tutte le categorie dei sanitari dipendenti dagli enti locali il principio del collocamento a riposo a 40 anni di servizio entro il 70° anno di età alla condizione che fossero « entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952 » —, il criterio dell'« entrata in carriera » non possa estendersi alla dichiarazione prefettizia dell'assegnazione della condotta ai vincitori di concorso. Infatti, per esempio, il dottor Carlo Griseri venne dichiarato vincitore della condotta di Caramagna (Cuneo) con decreto prefettizio del 19 novembre 1952, n. 59449, ma per intralci burocratico-amministrativi, nonostante la pubblicazione del decreto all'albo pretorio dal 5 al 12 dicembre 1972 e nonostante ripetuti solleciti della prefettura di Cuneo, non poté che prendere servizio nell'aprile del 1953. Sembra all'interrogante amara beffa il fatto che, per cause indipendenti dalla volontà dell'interessato, il dottor Griseri possa essere privato dei benefici previsti dalla suaccennata legge n. 459. (4-04689)

RISPOSTA. — L'applicazione della normativa suindicata è di esclusiva competenza dell'ente locale il quale adotta, una volta accertata la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, il provvedimento formale per il trattenimento in servizio del sanitario oltre il limite di età ordinario, stabilito al compimento del sessantesimo anno di età e sino al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Ciò posto, per quanto riguarda l'interpretazione da dare alla disposizione prevista dalla legge 7 maggio 1965, n. 459, è di tutta evidenza che alla dizione: « entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952 », non possa attribuirsi un significato diverso da quello di assunzione in servizio effettivo decorrente dalla data prefissata dall'ente locale con apposita delibera di assunzione.

Tale criterio appare, poi, ancora più evidente dalla dichiarazione della norma

contenuta nella legge 2 aprile 1968, numero 517, di interpretazione autentica della legge 7 maggio 1965, n. 459, laddove viene precisato che il requisito di ingresso in carriera deve intendersi riferito all'ingresso in carriera, per pubblico concorso, nei ruoli del personale sanitario, sia dello Stato che degli enti locali.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

MENNITTI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere:

1) se siano state verificate e debbano pertanto ritenersi fondate le notizie riferite dalla stampa, secondo le quali è in atto, sotto l'egida del Banco di Roma (azionista di maggioranza delle due aziende di credito interessate), una operazione di concentrazione bancaria nel Mezzogiorno attraverso la fusione della Banca di Andria e di quella di Calabria in un nuovo unico istituto che pare sarà denominato « Banca Centro Sud »;

2) se siano state assunte le opportune cautele al fine di assicurare che la predetta operazione rispetti gli interessi economici e sociali delle aree nelle quali i due istituti attualmente operano ed effettuano le raccolte, onde evitare che si perpetui il sistema dei grandi istituti bancari che rastrellano i risparmi dappertutto senza equamente redistribuire gli investimenti (nel caso specifico va precisato che la Banca di Andria dispone di ottima struttura organizzativa concentrata nella regione Puglia, mentre quella di Calabria opera con struttura più rada su un'area che comprende più regioni). (4-03766)

RISPOSTA. — La Banca d'Italia, organo di vigilanza sulle aziende di credito, informa che i consigli di amministrazione della banca di Calabria e della banca di Andria (Bari) hanno deliberato, nelle riunioni rispettivamente del 22 aprile 1980 e 21 aprile 1980, di addivenire, previo benestare dell'organo di vigilanza, alla fusione delle due aziende mediante costituzione di una nuova società denominata Banca centro

sud SpA, con sede in Napoli, con conseguente subingresso della stessa negli sportelli delle banche partecipanti alla fusione.

Si aggiunge che la Banca d'Italia, avvalendosi dei poteri conferitile con decreto legislativo del Capo dello Stato del 17 luglio 1947, n. 691, ha rilasciato in data 12 giugno 1980, il nulla-osta di cui all'articolo 48, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni.

Ciò posto è opportuno precisare che l'intervento dell'organo di vigilanza in materia di concentrazione fra aziende di credito ha lo scopo di verificare la compatibilità degli interessi aziendali con quelli più generali del sistema creditizio nel suo complesso.

Siffatta verifica viene fondata su una attenta valutazione delle operazioni della specie, sia sotto il profilo strettamente tecnico, sia dal punto di vista più generale dei costi e dei benefici che esse comportano per il sistema bancario.

Tra i principali fattori che a tal fine vengono presi in considerazione sono da menzionare: l'idoneità patrimoniale e tecnica delle aziende interessate, le conseguenze presumibili sulle condizioni di concorrenza nelle aree di comune insediamento (in termini di concentrazione di servizi bancari), le condizioni pattuite fra le parti, al fine di evitare, fra l'altro, fenomeni di tipo speculativo.

Nel caso in questione si è ritenuto che l'operazione fosse da valutare positivamente in quanto consentiva la costituzione di un nuovo organismo a carattere interregionale, dotato di un'articolazione territoriale diffusa essenzialmente nel Mezzogiorno d'Italia (Puglia, Campania, Calabria e Basilicata), in grado di fornire una migliore assistenza creditizia e una più ampia gamma di servizi bancari in dette regioni, con particolare riguardo alla regione Puglia, ove opererà il 44,7 per cento degli sportelli della costituenda Banca centro sud.

Va infine fatto presente che le assemblee straordinarie dei soci della banca di Andria e della banca di Calabria hanno

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

approvato l'operazione in parola, in date rispettivamente, 16 e 23 giugno 1980.

Il Ministro: ANDREATTA.

MENNITTI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere:

1) se sia a conoscenza delle gravi irregolarità verificatesi nel corso della seduta del consiglio comunale di Ostuni del 26 giugno 1980 in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo di quel comune per l'esercizio 1980;

2) se non ritenga di disporre le opportune indagini per accertare se l'approvazione del predetto bilancio sia avvenuta nel rispetto della legge;

3) se non ritenga infine di intervenire - ove dovesse risultare fondata la denuncia rimessa anche al Ministero dell'interno da parte del gruppo del MSI-DN - dichiarando lo scioglimento del consiglio in questione. (4-04126)

RISPOSTA. — Il bilancio di previsione per l'esercizio 1980 del comune di Ostuni (Brindisi) è stato approvato da quel consiglio comunale nella seduta del 28 (e non del 26) giugno 1980.

Risulta, in effetti, che da parte di due consiglieri del MSI-DN sono state, a suo tempo, denunciate illegittimità procedurali (Mancanza del numero legale necessario per l'approvazione del provvedimento) e di contenuto dell'atto stesso.

Per altro la competente sezione del comitato regionale di controllo - alla quale anche erano stati rappresentati i cennati rilievi - non ha ravvisato alcuna illegittimità nella delibera di approvazione del bilancio, avendo rilevato, in particolare, la presenza del numero legale (21 consiglieri su 40) all'atto della votazione.

Per quanto concerne l'ipotizzato scioglimento del suddetto consiglio comunale, si precisa che al momento non ne ricorrono gli estremi di legge, in quanto quella misura di rigore è prevista in rapporto alla omessa approvazione del bilancio da parte

dell'organo consiliare e al conseguente intervento sostitutivo del commissario *ad hoc* nominato dal suddetto comitato regionale (articolo 4 della legge del 22 dicembre 1969, n. 964), ovvero in presenza di motivi d'ordine pubblico o di persistenti violazioni degli obblighi di legge (articolo 323 del testo unico n. 1915 legge comunale e provinciale): circostanze che nella fattispecie non risultano essersi verificate.

Il Ministro: ROGNONI.

MIGLIORINI E COLOMBA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere -

di fronte allo stato di vivo e giustificato malcontento dei pensionati statali e delle categorie di invalidi di guerra del Friuli-Venezia Giulia per i continui ritardi nell'emissione dei mandati di pagamento delle pensioni da parte del centro meccanografico di Bologna;

tenuto presente che gli uffici provinciali del tesoro hanno dichiarato in questi giorni che, stante l'attuale situazione, si potrebbero verificare per il futuro condizioni di ulteriore peggioramento del servizio -

quali misure urgenti intenda mettere in atto per assicurare agli interessati il pagamento delle pensioni alle normali scadenze. (4-04928)

RISPOSTA. — Il centro meccanografico di Bologna, all'uopo interessato, ha reso noto di aver provveduto nei termini alla emissione degli assegni concernenti il pagamento delle pensioni, mentre la loro spedizione è stata effettuata con un lieve ritardo a causa della carenza di personale.

Lo stesso centro meccanografico ha, tuttavia, assicurato che per le province del Friuli-Venezia Giulia la spedizione anzidetta è avvenuta nei giorni compresi fra l'8 ed il 12 settembre 1980 e che tutta la situazione è stata ormai normalizzata.

La cennata carenza di personale, del resto comune a tutti i centri meccanografici e alle direzioni provinciali del Tesoro,

si è determinata, com'è noto, a causa dell'esodo degli impiegati *ex* combattenti ed assimilati che si sono avvalsi del beneficio previsto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Infatti la dotazione di personale dell'amministrazione periferica del Tesoro è diminuita di 1.782 unità e non si è reso possibile procedere alla copertura dei posti soppressi dalle predette norme sull'esodo.

Tale precaria situazione è andata sempre più aggravandosi a seguito dei maggiori compiti assegnati ai predetti uffici ed è stata solo parzialmente fronteggiata con l'assunzione dei giovani di cui alla legge del 1° giugno 1977, n. 285.

Questa Amministrazione si è data naturalmente carico del problema e proprio al fine di poter far fronte alla carenza di personale ed alla conseguente disfunzione dei servizi degli uffici periferici, sta predisponendo una serie di provvedimenti da adottare alcuni in via amministrativa ed altri a livello politico mediante la presentazione di disegni di legge concernenti la rideterminazione delle dotazioni organiche dei ruoli del personale periferico, con la proposta di un aumento di quattromila posti complessivi, l'istituzione delle carriere tecniche necessarie per il potenziamento dei servizi meccanografici e l'attuazione della meccanizzazione integrale mediante la ristrutturazione dei servizi d'informatica della Direzione generale del tesoro.

Il Ministro: ANDREATTA.

MONTELEONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

1) che un grave attentato dinamitar-
do è stato compiuto, nella notte tra il 4 e il 5 febbraio 1980, ai danni del professor Stillittano Antonino, vicepresidente del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali — sezione di Reggio Calabria;

2) che tale attentato ha un evidente scopo intimidatorio in relazione alle funzioni esercitate dal professor Stillittano, con rigore, serietà ed onestà riconosciuti-

gli, del resto, da tutte le forze politiche e sociali e dalle istituzioni locali —

a che punto sono le indagini avviate per scoprire ed assicurare alla giustizia i mandanti e gli esecutori del grave attentato;

quali iniziative il Ministro intende assumere — nell'ambito delle sue competenze — per assicurare che il lavoro dei componenti del Comitato regionale di controllo di Reggio Calabria si svolga al riparo da condizionamenti, pressioni ed interferenze di qualunque natura. (4-03894)

RISPOSTA. — L'attentato perpetrato nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 1980, ai danni dell'autovettura del professor Antonino Stillittano, vice presidente della sezione di Reggio Calabria del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, è verosimilmente riferibile all'attività svolta dal danneggiato in seno all'organo di controllo. Invero, le indagini immediatamente avviate sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, e tuttora in corso, non trascurano le indicazioni che possono scaturire da talune decisioni adottate da detto organo di controllo.

Va tuttavia precisato che l'attentato al dottor Stillittano non ha avuto precedenti, né è stato seguito da ulteriori episodi di intimidazione, pregiudizievoli del regolare funzionamento dell'organo di controllo.

L'assiduo impegno delle forze dell'ordine nella prevenzione e repressione di azioni intimidatorie è attestato dai notevoli risultati conseguiti negli ultimi tempi, in provincia di Reggio Calabria, nella lotta alla criminalità organizzata.

Il Ministro: ROGNONI.

PAZZAGLIA, SANTAGATI E RUBINACCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere —

premessi che la recente legge 26 gennaio 1980, n. 16 per la concessione di integrazioni di indennizzo per i beni, diritti ed interessi perduti a causa della guerra

in territori non più soggetti alla sovranità dello Stato italiano, chiaramente stabilisce al secondo comma del suo articolo 7 che « Dall'onere della presentazione della domanda previsto dal presente comma sono esonerati coloro che già hanno presentato domanda o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia » —

in base a quali criteri interpretativi del citato comma la Direzione generale del tesoro abbia dato disposizioni alle divisioni XIX e XXX, che trattano i beni abbandonati sui territori ceduti alla Jugoslavia o che si trovavano sui vecchi territori jugoslavi, per cui tutti coloro che anche da oltre trent'anni hanno presentato denuncia di danno ed hanno già avuto delle concessioni di indennizzo debbono riproporre apposita domanda.

Per sapere in base a quali criteri tale disposizione sia stata dettata in quanto non solo è contraria alla lettera della legge ma anche ai fini del più rapido pagamento dei nuovi indennizzi, come chiaramente è stato detto durante la discussione parlamentare della legge.

Per sapere se non ravvisi in tale iniziativa non tanto la espressione di una volontà defatigante quanto un doloso tentativo di inganno perché i profughi, basandosi sulla ineccepibile formulazione della legge, non penseranno mai di dover presentare alcuna domanda, venendo invece a trovarsi esclusi dal godimento dei benefici in base ad una istruzione interna degli uffici alla quale, oltre tutto, non viene data pubblicità alcuna e che diventa una trappola per le aspettative degli aventi diritto.

Per sapere se non ritenga di dover immediatamente e con urgenza intervenire presso la Direzione generale del tesoro per far rispettare il dettato della legge e nel contempo valutare la opportunità di diramare un comunicato stampa per rendere edotti gli interessati che per conseguire i nuovi indennizzi non viene chiesto loro alcun adempimento oltre quelli stabiliti dalla legge. (4-03270)

RISPOSTA. — In base al disposto del secondo comma dell'articolo 7 della legge

26 gennaio 1980, n. 16, i titolari di beni perduti all'estero o in territori già soggetti alla sovranità italiana, che abbiano già presentato domanda di indennizzo o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia, non sono tenuti a presentare nuova domanda.

In presenza di tale norma, pertanto, nessuna disposizione interna è stata impartita da questo Ministero nel senso di richiedere agli interessati domanda intesa ad ottenere la riliquidazione degli indennizzi già percepiti ai sensi delle leggi 29 ottobre 1954, n. 1050, 8 novembre 1956, n. 1325, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per completezza d'informazione si ritiene opportuno aggiungere che la presentazione di apposita istanza si è resa necessaria nel caso in cui gli aventi diritto (in presenza di nuovi elementi) abbiano inteso avvalersi della facoltà di richiedere la revisione dei benefici in questione, prevista dal secondo comma dell'articolo 8 della citata legge.

La domanda doveva essere presentata nel termine previsto dall'articolo 7 e cioè entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (12 febbraio 1980).

Chiarito quanto sopra, non si esclude che, ai fini di un migliore e più sollecito espletamento dei provvedimenti, possa ravvisarsi l'opportunità che sia fornito ai competenti uffici ogni utile elemento informativo per il caso di modifiche di residenza o di intervenuto decesso degli intestatari delle pratiche.

Il Ministro: ANDREATTA.

ROSOLEN. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a che punto dell'iter burocratico-amministrativo si trovi la pratica della signora Clara Brandia, orfana di Ugo, residente in via Perrone 13, Torino, la cui domanda per ottenere la reversibilità della pensione di guerra della madre, signora Laura Germani, deceduta il 13 febbraio 1962, venne inoltrata nello

stesso anno al Ministero del tesoro e risulta dopo 18 anni non ancora definita.

(4-04671)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 3 dicembre 1962, n. 1996228, alla signora Clara Brandia venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra in qualità di orfana maggiorenne dell'ex militare Ugo, in quanto la medesima, sottoposta ad accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Torino in data 10 agosto 1962, non fu riconosciuta inabile a qualsiasi proficuo lavoro, come tassativamente prescritto dall'articolo 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Avverso tale provvedimento, l'interessata presentò ricorso giurisdizionale numero 612681 davanti alla Corte dei conti la quale, con decisione del 10 aprile 1979, n. 268855, accoglieva il gravame e, per lo effetto, dichiarava che la ricorrente, alla data della surriferita visita del 10 agosto 1952, era da ritenere non idonea a qualsiasi proficuo lavoro.

Pertanto, in esecuzione di detta decisione, è stata emessa determinazione direttoriale n. 668918/Z con la quale alla signora Brandia viene concessa pensione indiretta di guerra a decorrere dal 14 febbraio 1962, giorno successivo alla data di morte della madre, signora Laura Germani, ultima titolare del cennato beneficio.

La suindicata determinazione, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 12 dicembre 1980, è stata trasmessa, con il relativo ruolo di iscrizione n. 7392054, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Torino con elenco del 22 dicembre 1980, n. 20, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Clara Brandia.

Il Sottosegretario di Stato: PISANU.

SANTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere a che punto dell'iter burocratico si trovi la pratica relativa al riconoscimento della personalità

giuridica dell'Associazione ligure di astrologia (ALDA), costituita il 26 luglio 1978 con atto pubblico n. 29143/1906 del notaio Eduardo Palmieri di Alassio, registrata all'ufficio del registro di Albenga in data 7 agosto 1978 al n. 3302 mod. 71M e con sede sociale in Alassio, viale Hambury, 210.

Tale richiesta di riconoscimento è stata inoltrata alla prefettura di Savona, in prima istanza in data 28 giugno 1979 e in seconda istanza in data 12 ottobre 1979, la quale ha provveduto a sua volta ad inoltrarla per competenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 17 novembre 1979.

Da allora sono trascorsi più di 7 mesi senza che la Associazione ligure di astrologia abbia potuto ricevere una risposta, che l'interrogante auspica sia positiva. (4-04013)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione ha provveduto, in data 18 giugno 1980, a chiedere anche il parere del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica in merito al riconoscimento giuridico dell'associazione ligure di astrologia (ALDA).

All'acquisizione di tale parere, restano, pertanto, subordinati gli ulteriori adempimenti.

Il Ministro: BODRATO.

SERVADEI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali iniziative intenda promuovere a breve termine sia per fronteggiare le gravi difficoltà che deriveranno alla nostra esportazione dalla possibile flessione, nel corso dell'anno, della domanda mondiale, sia, in particolare, per assicurare un maggior spazio ai settori a più elevata tecnologia, che denotano da qualche tempo segni di stanchezza.

L'interrogante, pur riconoscendo che i settori dei beni di consumo contribuiscono in modo rilevante all'occupazione complessiva e a dare una certa stabilità al nostro interscambio commerciale, ritiene tuttavia necessario che la politica commerciale italiana comprenda fra i suoi obiettivi prioritari anche il conseguimento di più ele-

vati tassi di sviluppo delle esportazioni dei settori di maggiore contenuto tecnologico che hanno svolto, sino a tutto il 1975, azione di traino del nostro *export*.

Un miglioramento in senso qualitativo della struttura della esportazione italiana, oltre ad attenuare l'incidenza dei fatti congiunturali esterni sulla nostra economia, ci permetterebbe altresì di svolgere un ruolo più attivo nei confronti dei paesi produttori di materie prime, i quali sono interessati a stabilire rapporti più intensi con quei paesi industrializzati che sono in grado di contribuire alla realizzazione dei loro programmi di sviluppo economico sia sul piano finanziario che su quello tecnologico.

Purtroppo, malgrado questi problemi siano conosciuti da più anni e abbiano formato oggetto di numerosi dibattiti (alcuni dei quali anche recenti), l'azione governativa continua ad apparire timida e discontinua, in quanto si rinuncia ad utilizzare in modo più efficace lo strumento promozionale e quello dell'assicurazione crediti, che restano vincolati a criteri di gestione prevalentemente tradizionali. È pertanto auspicabile che il problema dell'andamento delle esportazioni dei settori di più elevata tecnologia venga finalmente affrontato nel quadro d'una politica economica che, senza sacrificare i settori dei beni di consumo, arresti la pericolosa tendenza del nostro *export* ad assumere caratteristiche proprie da paese del « terzo mondo ».

Il pauroso *deficit* registrato dalla bilancia commerciale nel 1979 sottolinea la urgenza d'iniziative appropriate. (4-02605)

RISPOSTA. — Questo Ministero non può che condividere le indicazioni formulate dall'interrogante sulla necessità di riqualificare le esportazioni verso settori ad elevata tecnologia.

Esiste, in effetti, una generale tendenza alla sostituzione del settore primario con quello manifatturiero, tendenza che se per l'Italia, come per gli altri paesi industrializzati, è risultata assai modesta nell'entità, ha assunto valori di rilie-

vo per i paesi in via di sviluppo (PVS): le esportazioni di prodotti manifatturieri sono passate nei paesi industrializzati dal 72,2 per cento nel 1970 al 76,1 per cento nel 1978; quelle dei paesi in via di sviluppo sono aumentate da 37,8 per cento a 60 per cento circa. Da 22,9 a 39,6 sono andate quelle della totalità dei paesi in via di sviluppo.

Nello stesso periodo, 1970-1978, il contributo dei paesi in via di sviluppo alle esportazioni mondiali di prodotti manufatti si è accresciuto — quasi esclusivamente in relazione ai risultati conseguiti da quelli a più avanzato stato di sviluppo — di 2,7 punti percentuali, passando da 4,1 a 6,8 per cento, aumento che ha avuto come contropartita una riduzione, in termini di peso, della quasi totalità dei paesi industrializzati, che nel loro insieme sono passati da 93,5 a 89,4. Si debbono tuttavia dal novero di questi ultimi escludere il Giappone — che ha accresciuto la sua presenza sui mercati (10,49 per cento — 13 per cento) e l'Italia, che l'ha sostanzialmente confermata a livello del 1970 6,4 per cento.

Questi dati pongono in luce come non avendo proceduto a modificare la struttura delle sue esportazioni lungo le linee merceologiche tipiche dei paesi più industrializzati, l'*export* italiano ha tenuto proprio nei settori più tradizionali: il tessile (saldo attivo 1979: 7.371 miliardi di lire italiane) e quello della meccanica (saldo attivo 1979: 4.766 miliardi di lire), saldi attivi che hanno concorso a fronteggiare il *deficit* petrolifero.

Non c'è dubbio che sia giunto il momento di preparare quel salto di qualità che permetterà di esportare quote crescenti di prodotti ad alta tecnologia e che tale salto dipenderà da scelte di politica economica ed industriale che travalicano le competenze di una singola amministrazione.

Per quanto concerne, per altro, le specifiche competenze di questo Dicastero, la necessità di puntare maggiormente sull'esportazione di settori a più alto valore aggiunto — necessità pienamente condivisa dallo scrivente — si fa presente che

già nel programma per il 1980 tale esigenza è stata tenuta presente.

Infatti, mentre le spese per iniziative promozionali previste per i settori alimentari, ortofrutticoli e vini, tessili abbigliamento-moda, sono scese dal 27 per cento del totale del 1979 al 24,6 per cento del 1980, le spese invece previste per i settori della metalmeccanica e dei beni strumentali in genere sono salite dal 12,17 per cento del 1979 al 13,86 per cento del 1980.

È apparso opportuno continuare a sostenere in maniera consistente l'esportazione di beni di consumo poiché si è ritenuto che una massiccia riconversione degli aiuti promozionali in favore di comparti diversi da quelli ormai tradizionali affermati sui mercati esteri (alimentari, calzature, pelletterie, tessili - abbigliamento) avrebbe rischiato di indebolire la loro posizione esportativa con evidenti riflessi negativi anche all'interno, in termini di occupazione e di promozione del reddito nazionale.

Inoltre lo stesso programma promozionale, pur muovendosi secondo le linee a suo tempo tracciate per il triennio 1978-1980, ha visto talune innovazioni di rilievo, costituite soprattutto dai cosiddetti progetti promozionali verticali, nati dall'esigenza di avviare, sia pure in modo graduale, una trasformazione delle modalità dell'intervento pubblico e che rappresentano un complesso di azioni promozionali coordinate a favore di singoli settori produttivi e su determinati mercati.

Il programma 1980 prevede infatti la impostazione di 13 di tali progetti, dei quali quattro si riferiscono a settori industriali (macchine utensili per la lavorazione dei metalli, macchine agricole, macchine grafiche, impiantistica agro-industriale) con una spesa complessiva di ben 4.905 milioni di lire.

Nell'impostazione del programma per i prossimi anni si continuerà ovviamente in questa linea che vede una sempre maggiore attenzione posta dalla *promotion* pubblica ai problemi dell'esportazione dei settori a più alto valore aggiunto.

Per quanto riguarda, infine, il problema dell'assicurazione dei crediti all'esportazione, si deve rilevare che l'attuale sistema costituisce, almeno dal punto di vista normativo se non proprio da quello operativo dove certamente sono possibili ed auspicabili sostanziali miglioramenti, uno strumento adeguato ed in linea con quelli in essere nei maggiori paesi industrializzati; strumento che pone gli operatori italiani in condizioni di parità rispetto a quelli stranieri. Va d'altra parte considerato che la garanzia assicurativa e gli interventi agevolativi sul piano del credito costituiscono supporti collaterali, la cui efficacia viene in concreto ridimensionata dal persistere delle molteplici cause che rendono le nostre esportazioni non competitive, e il cui effetto può essere ovviato solo da una complessiva azione di politica economica.

Il Ministro: MANCA.

SERVADEI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per conoscere quale seguito intendano dare alle gravi critiche mosse da un ambasciatore, nel suo rapporto di fine missione, all'attuale stato dei nostri uffici commerciali nei paesi del sud-est asiatico. Secondo il rapporto pubblicato sul n. 1 del periodico *Impegno* della UIL-Esteri, in questi ultimi anni si sarebbe addirittura operata la distruzione della rete degli uffici commerciali del Ministero degli esteri nei suddetti paesi, affidandosi la cura dei nostri interessi ai soli uffici ICE (ove esistono) al di fuori però di una visione d'insieme e coordinata della presenza italiana sui mercati del sud-est asiatico (Filippine, Indonesia, Thailandia, Malaysia, Singapore etc.).

Le stesse carenze si riscontrerebbero nella rete degli uffici consolari, che non sarebbero in grado di prestare alcuna seria assistenza amministrativa all'italiano all'estero, il quale diserterebbe gli uffici stessi « perché ricevuto molto spesso come uno scocciatore ».

Principale causa di questo stato di cose sarebbe la riluttanza dei funzionari

ministeriali a trasferirsi nei paesi emergenti; sicché oggi ci sarebbero da coprire centinaia di posti nelle sedi del terzo mondo (Asia e Africa in particolare), contro un superaffollamento delle sedi europee certamente più tranquille e meno impegnative.

L'interrogante ritiene la suddetta denuncia molto grave, sia perché rivela una situazione organizzativa all'estero per niente idonea a sostenere lo sforzo esportativo, sia perché evidenzia una pubblica amministrazione incapace, per preparazione o mentalità, di adeguare la propria azione alle esigenze dei rapporti economici di oggi. È certamente paradossale che mentre si parla insistentemente della necessità di trovare alla nostra economia nuovi spazi nella vasta area del terzo mondo, non solo non si fa nulla di nuovo e di particolare, ma si lasciano addirittura degradare le strutture commerciali preesistenti aggravando così gli elementi di difficoltà delle nostre imprese nei confronti della concorrenza.

L'interrogante ritiene pertanto indispensabile che il rapporto pervenuto al Ministro degli esteri venga prontamente esaminato per promuovere tutte quelle misure necessarie per realizzare una rete di uffici commerciali che non siano decorativi, ma in grado di svolgere una autentica azione di guida e di sostegno del nostro *export*. È illusorio attendersi un contenimento del *deficit* commerciale, che nei primi due mesi del 1980 ha raggiunto la cifra di 2.400 miliardi di lire, se si lasciano paesi come ad esempio il Malaisia e Singapore (quest'ultimo considerato tra i venti migliori mercati del mondo, accanto al Canada, Arabia Saudita, URSS, Hong Kong, Australia, Brasile, Venezuela), sprovvisti di servizi commerciali pubblici efficienti e funzionanti. (4-03330)

RISPOSTA. — L'insufficiente copertura degli organici degli uffici all'estero è problema reale che concerne tutta la rete, ma più particolarmente gli uffici in sedi disagiate e che riguarda soprattutto il personale non direttivo.

Le principali cause di questa situazione sono:

1) l'elevato aumento del costo del servizio all'estero in questi ultimi anni dovuto al costo dell'inflazione nei paesi esteri ed alle fluttuazioni monetarie che ha eroso il trattamento economico allo estero al punto da renderlo assolutamente inadeguato alle reali esigenze, e certamente non incentivante per le numerose sedi in aree disagiate;

2) la riduzione del contingente degli impiegati locali a contratto, fissato in 1.400 unità nel 1967 e portato nel 1970 a 900 unità teoriche e di fatto alle attuali 560 unità, riduzione avvenuta in un momento in cui l'attività del Ministero era, come tuttora, in espansione per numerosi nuovi compiti che gli sono stati via via assegnati;

3) l'adozione nel 1974, d'intesa con le organizzazioni sindacali, di una procedura per le destinazioni all'estero che, pur menzionando le esigenze di servizio, ha dato in pratica preminenza all'interesse privato, introducendo per la prima volta il principio che il dipendente può essere destinato solo alle sedi da lui richieste;

4) il graduale consolidarsi dell'opinione che i concorsi di accesso ai ruoli del Ministero sono sostanzialmente analoghi a quelli per le altre amministrazioni dello Stato e che, quindi, grazie alla procedura cui si è accennato, in realtà chi accede alle carriere del Ministero può anche esimersi dall'andare all'estero.

Per rimuovere gli ostacoli dovuti principalmente a queste cause, l'Amministrazione degli affari esteri ha avviato e intende perseguire l'attuazione di una serie di misure:

a) sul piano economico, è in corso un'iniziativa intesa a conseguire un'integrazione del bilancio che consenta di rivalutare le indennità di servizio all'estero e di offrire incentivi per le sedi disagiate. La commissione interministeriale di

finanziamento ha già approvato un programma con gli stessi scopi per il 1981. L'Amministrazione sta inoltre attuando gradatamente un programma inteso ad assumere a suo carico l'onere degli alloggi in quei paesi dove la crisi edilizia è particolarmente grave. Si tratta naturalmente di programmi la cui continuazione dipende da una rivalutazione del bilancio del Ministero;

b) per quanto riguarda gli impiegati a contratto da assumere sul posto tra le persone con perfetta conoscenza della lingua e dell'ambiente locali, categoria indispensabile per integrare opportunamente il personale di ruolo soggetto ad avvicendamento, il Governo ha già presentato un disegno di legge inteso ad aumentare il contingente relativo;

c) per quanto riguarda la procedura delle destinazioni all'estero, è in corso, sempre d'intesa con le organizzazioni sindacali, una sua prima revisione, cui si darà attuazione nei prossimi mesi, intesa a riportare in primo piano le esigenze di servizio e quindi l'interesse pubblico;

d) per quanto riguarda infine il reclutamento del personale appropriato, l'Amministrazione degli affari esteri, aderendo ai principi vitali della sua specialità, e in primo luogo al principio in base al quale, a differenza delle altre amministrazioni dello Stato, il personale che intraprende le carriere del Ministero deve poter essere destinato dove le esigenze di servizio lo richiedano e avvicendato periodicamente, intende rivedere nella cornice del nuovo ordinamento della pubblica amministrazione la regolamentazione dei suoi concorsi per accentuarne la diversificazione dai concorsi concernenti il resto dell'amministrazione dello Stato, al fine non solo di dare maggior peso alle materie specifiche del servizio all'estero, ma di rivolgere i concorsi stessi e per così dire riservarli a quelle categorie di persone portate per interessi personali, per spirito di avventura ad abbracciare

carriere che comportano lunghi periodi di vita in diversi paesi esteri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: SPERANZA.

SILVESTRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se il Governo è intenzionato a favorire, prima di bandire nuovi concorsi, l'inserimento in una speciale graduatoria di merito ad esaurimento di quei docenti di scuola media che hanno conseguito l'idoneità nell'ultimo concorso a cattedre (bandito il 5 maggio 1973 ed espletato nel 1979).

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se il Governo è intenzionato a riconoscere ai suddetti docenti, in attesa della sistemazione definitiva, la possibilità di far valere, con un punteggio speciale, la conseguita idoneità, in sede di assegnazione degli incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1980-1981. (4-01904)

RISPOSTA. — La vigente normativa non consente di accogliere, in via amministrativa, la proposta formulata dall'interrogante, in ordine all'inserimento in una speciale graduatoria di merito di quei docenti di scuole medie che abbiano conseguito l'idoneità nell'ultimo concorso a cattedre, bandito con decreto ministeriale 5 maggio 1973.

La questione potrà, tuttavia, costituire oggetto di particolare valutazione, ai fini di individuare le opportune soluzioni, in sede di discussione dell'apposito disegno di legge d'iniziativa governativa — attualmente all'esame del Senato — diretto, tra l'altro, alla graduale riduzione del personale precario.

Per quanto concerne invece il secondo punto si chiarisce che per gli insegnanti di cui trattasi, l'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980 prevede espressamente l'attribuzione di 30 punti ai sensi della tabella C allegata al decreto ministeriale 29 aprile 1980, richiamata dall'ordinanza stessa.

Il Ministro: BODRATO.

SUSI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso:

che negli anni che vanno dal 1957 al 1959 il signor Riccardo Aceto ha svolto, in qualità di insegnante, corsi di addestramento per lavoratori dell'industria alle dipendenze dell'INAPLI nel comune di San Giovanni Teatino (Chieti);

che recentemente il signor Aceto ha chiesto di conoscere all'INPS di Chieti la sua posizione assicurativa e che è venuto a conoscenza che per detto periodo lavorativo l'INAPLI non ha mai provveduto a versare i contributi previdenziali così come previsti dalla legge;

che l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Chieti, che provvedeva a suo tempo a revisionare i conti dello stesso INAPLI, ha comunicato al signor Aceto che tutta la documentazione trovasi presso l'ufficio liquidazioni, ragioneria generale dello Stato, Ministero del tesoro;

che al signor Aceto non è stata data risposta ad una sua richiesta di chiarimenti in merito, inviata con lettera del 21 marzo 1980 a mezzo « raccomandata con avviso di ritorno » numero 1659 ricevuta dal predetto ufficio liquidazioni in data 2 aprile 1980;

che ad una pubblica denuncia del caso da parte del signor Aceto, pubblicata con lettera al direttore sul quotidiano *Il Messaggero* del 22 maggio 1980, il Ministro del tesoro non ha ritenuto nemmeno di dover rispondere con una nota di chiarimento —

se è a conoscenza del fatto sopra descritto e quali provvedimenti intenda prendere perché al signor Riccardo Aceto vengano riconosciuti i suoi diritti e perché soprattutto venga sanata la situazione contributiva previdenziale relativa al periodo di lavoro prestato alle dipendenze dell'INAPLI. (4-04542)

RISPOSTA. — L'istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), nelle

regioni a statuto ordinario, è stato soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per cui si ritiene che tutta la documentazione relativa ai rapporti di lavoro cessati alla suddetta data debba trovarsi presso i vari centri trasferiti alle relative regioni.

Da notizie assunte dai responsabili dell'ente di che trattasi, si è appreso che i summenzionati corsi di addestramento venivano svolti con contratto a termine e che i versamenti dei contributi previdenziali, ove ne fossero ricorsi gli estremi, venivano effettuati dal centro di appartenenza o dall'ispettorato INAPLI.

Per quanto riguarda il caso del signor Riccardo Aceto, si fa presente che per poter corrispondere alla sua richiesta è stato interessato il capo *pro-tempore* dell'ispettorato INAPLI di Ancona, il quale ha assicurato la più ampia collaborazione per rintracciare la documentazione in questione, al fine anche di poter rilasciare un certificato di servizio che gli consenta di versare direttamente i contributi INPS per il periodo di servizio prestato.

Il Ministro: ANDREATTA.

TATARELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ha allo studio, o intende prendere iniziative per sanare la situazione, discriminatoriamente non prevista dai recenti provvedimenti, degli insegnanti elementari che nel 1975 sostennero e superarono il concorso magistrale con votazione di 8/10 e che attualmente non sono inclusi nei ruoli.

In merito si fa presente che ministri della pubblica istruzione (ad esempio il Ministro Sarti, in occasione dell'incontro all'Università di Bari con una delegazione degli oltre 1000 insegnanti elementari della provincia di Bari vincitori del concorso del 1975) si sono impegnati per la immissione nei ruoli. (4-05157)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ignora la situazione di questi maestri ele-

mentari che, pur conseguendo l'idoneità nel concorso magistrale del 1975, si videro preclusa la possibilità di essere immessi in ruolo per mancanza di posti.

In presenza dell'attuale normativa, la questione non può, tuttavia, trovare soluzione in via amministrativa, tenuto conto che l'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nel disporre il congelamento delle *ex* graduatorie provinciali ad esaurimento, ha fatto venir meno ogni possibilità di inserimento nelle stesse del personale interessato.

Tali graduatorie sono state, per altro, definitivamente soppresse, com'è noto, dalla legge 9 agosto 1978, n. 463.

È, comunque, da escludere che le varie leggi speciali, sin qui succedutesi per l'inquadramento in ruolo di molti docenti abbiano determinato delle discriminazioni nei riguardi degli idonei di cui trattasi, considerato che esse erano rivolte al solo personale già incaricato ed in possesso di determinati requisiti e non anche agli idonei di precedenti concorsi, che non avessero mai prestato servizio non di ruolo.

Analoghi benefici, a favore del personale incaricato sono stati previsti, com'è noto, con il disegno di legge - attualmente all'esame del Senato - diretto, tra l'altro, alla eliminazione del cosiddetto precariato.

In sede di discussione del citato provvedimento potrà essere adeguatamente approfondita la questione segnalata, al fine di individuare, d'intesa con le forze politiche rappresentate in Parlamento, le soluzioni possibili.

Il Ministro: BODRATO.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso:

che con la legge 20 ottobre 1978, n. 641 sulla soppressione degli enti inutili e sul trasferimento dei loro patrimoni alle regioni, anche il complesso immobiliare dell'ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi, già con sede in Roma, denominato Villaggio giuliano-dalmata (Roma-EUR) è passato alla regione Lazio a decorrere dal maggio 1979;

che da allora per molti degli inquilini si sono determinate le condizioni per il riscatto degli alloggi avendo essi regolarmente corrisposto le quote mensili;

che questi ormai legittimi proprietari, ancor oggi, non possono esercitare il loro diritto di proprietà in quanto la regione Lazio eccepisce di aver ricevuto dal Ministro del tesoro solo la amministrazione di detti beni e non anche la disponibilità mancando, proprio da parte del Ministero del tesoro, l'adempimento della trascrizione tavolare degli immobili a favore della regione, come nel caso dell'alloggio sito a n. 14, piano rialzato interno 2, del piazzale dei giuliano-dalmati sito nel quartiere giuliano-dalmata di Roma ed intestato all'ormai defunto signor Renato Seveglievich -

se, di fronte al gravissimo danno che i singoli proprietari o i loro eredi ne stanno ritraendo, non intenda intervenire nei confronti degli uffici competenti al fine di concludere rapidamente le procedure necessarie ed in particolar modo per il caso segnalato, in quanto è quasi inconcepibile che a distanza di due anni dalla entrata in vigore della legge citata, i legittimi proprietari non possano disporre dei loro beni. (4-05033)

RISPOSTA. — Tutta la documentazione riguardante i beni da trasferire è stata direttamente consegnata, in data 6 luglio 1979, dagli amministratori ancora in carica dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi Villaggio Giuliano-Dalmata di Roma alla regione Lazio, pertanto questa Amministrazione ha sollecitato la Regione anzidetta perché comunichi i dati catastali relativi alla proprietà immobiliare dell'ente in questione, la cui acquisizione si rende necessaria per la predisposizione dei verbali di consegna e per le operazioni di voltura catastale.

Appena in possesso degli elementi di cui sopra, si procederà con la opportuna sollecitudine alla formalizzazione del passaggio, a tutti gli effetti, del patrimonio di cui trattasi alla regione Lazio.

Il Ministro: ANDREATTA.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

VIETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere —

premessi che la legislazione di alcune regioni prevede contributi in conto interesse ai comuni per la costruzione e ristrutturazione di case-albergo per anziani e di centri di incontro;

rilevato che istruzioni della Cassa depositi e prestiti (circolare n. 1080 — parte II, 1. 1.a) precisano che i settori di intervento concernono « l'esecuzione di opere pubbliche che rientrino nella competenza dell'ente locale »;

considerato che la moderna concezione dell'assistenza agli anziani privilegia interventi che ne garantiscano l'autonomia e che permettano agli stessi di continuare a vivere nel proprio ambiente al fine di non pregiudicare i loro rapporti affettivi —

se corrisponde al vero che la Cassa depositi e prestiti concede mutui ai comuni esclusivamente per la costruzione di case di riposo, mentre non accoglie le domande per la costruzione e la ristrutturazione di case-albergo e di centri di incontro. (4-05796)

RISPOSTA. — La Cassa depositi e prestiti, la quale nella sua attuale struttura non può in alcun caso assicurare la totale copertura dei fabbisogni degli enti locali, opera una netta distinzione, nel campo degli interventi finanziari, tra il settore delle opere pubbliche e quello dell'edilizia abitativa.

Infatti mentre per la realizzazione delle opere pubbliche di pertinenza degli enti locali ed aventi fini di pubblica utilità la cassa impiega fondi propri, per l'esecuzione di alloggi di qualsiasi natura la cassa fa ricorso esclusivamente ai fondi previsti dalle varie specifiche leggi in favore dell'edilizia.

La costruzione di case-albergo sia per anziani che per studenti o lavoratori, specificatamente previste nelle disposizioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente i programmi e il coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica e succes-

sive modificazioni ed integrazioni, rientra proprio nella fattispecie dell'edilizia abitativa e pertanto va finanziata con i fondi stanziati negli appositi provvedimenti legislativi, ultimo dei quali quello relativo al piano decennale.

Diversa è invece la situazione per i centri di incontro e per i centri sociali in genere la cui costruzione, trattandosi di opere aventi finalità di assistenza e quindi di utilità pubblica, è stata invece sempre finanziata dalla cassa con fondi propri.

Per le considerazioni suesposte si conferma che l'intervento della Cassa depositi e prestiti nel settore dell'assistenza geriatrica viene limitato alla costruzione delle case di riposo, delle case protette e dei centri sociali.

Il Ministro: ANDREATTA.

VIRGILI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere — considerato che:

nel lontano 1972 l'artigiano Franco Dalrè (residente nella città di Trento al n. 21 di via S. Marco), esercitante attività di parrucchiere in un salone affittato dal medico-dentista Iginio Mosna, presentò domanda di mutuo presso l'istituto del Credito italiano di Trento (con garanzia sottoscritta dello stesso proprietario) per utilizzare le facilitazioni previste dall'Artigianocassa;

l'istituto di credito concesse il mutuo (15 milioni al tasso di interesse annuo del 2 per cento) nel luglio successivo ma accreditandolo al Mosna (quale garante) invece che al Dalrè (titolare richiedente) il quale nel frattempo aveva provveduto all'ampliamento del locale e all'ammmodernamento dell'attrezzatura del proprio salone per un valore di oltre 24 milioni;

dopo varie ed alterne vicissitudini (il Mosna viene sostituito nella firma dall'imprenditore edile Franco Maffei e questi garantisce le cambiali per 15 milioni al Dalrè ma lui stesso ritira dall'istituto pochi giorni prima ben 10 milioni, il Dalrè (che nel frattempo, per recuperare il de-

naro, sospende il pagamento dell'affitto) viene legalmente sfrattato con sequestro cautelativo dell'intera attrezzatura del salone, la procura generale del tribunale di Trento, investita dal Dalrì, « esclude elementi di reato in quanto trattasi di questioni di carattere civile » —:

a) se non ritengano « truffaldina » del diritto dell'artigiano Dalrì l'operazione del Credito italiano che accredita invece il mutuo al proprietario del salone;

b) se non credano opportuno, nel rispetto della legge dello Stato e nella stessa salvaguardia del prestigio degli istituti di credito, sollecitare la Banca d'Italia a promuovere nel merito una ispezione presso la sede del Credito italiano di Trento. (4-01273)

RISPOSTA. — Ogni notizia sull'andamento dei rapporti bancari intervenuti tra il Credito italiano ed il signor Franco Dalrì, oltre ad essere tutelata dal segreto d'ufficio sancito dall'articolo 10 della legge bancaria, resta anche coperta dal segreto bancario la cui applicazione attiene all'esplicazione di privati rapporti tra clienti ed istituti di credito.

Tale riservatezza prescritta dalla legge trova il suo presupposto e la sua logica nella finalità di tutelare il sistema creditizio del quale la fiducia è uno dei pilastri ed al cui corretto funzionamento, cioè raccolta del risparmio ed esercizio del credito, la stessa legge bancaria, all'articolo 1, riconosce il carattere di pubblico interesse.

Ciò premesso, si è comunque in grado di riferire che la Banca d'Italia, sulla base delle notizie acquisite dal Credito italiano, ha comunicato che dall'esame dei riferimenti dell'istituto non sono emersi aspetti tali da far dubitare della regolarità della operazione di finanziamento indicata in premessa.

Si aggiunge che anomalie nell'operato della predetta filiale del Credito italiano non sono state evidenziate neppure dagli accertamenti che sono stati svolti dal nu-

cleo di polizia giudiziaria, a seguito di esposto alla magistratura presentato dall'interessato al finanziamento di che trattasi.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

VIRGILI, OCCHETTO, FERRI, BUTTAZZONI TONELLATO, NESPOLO, BERTANI FOGLI E DE GREGORIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — considerato che:

con l'anno scolastico 1980-81 il Provveditorato agli studi di Trento ha deciso il trasferimento del professor Augusto Tamburini, laureato ed abilitato all'insegnamento di storia e filosofia negli Istituti superiori, dal liceo classico di Riva del Garda (dove insegnava da cinque anni) alla scuola magistrale di Rovereto;

l'insegnante Tamburini è invalido civile (ha difficoltà nell'uso degli arti ed in particolare gli manca completamente l'uso delle gambe) ed è costretto a fare uso di motocarrozina per i suoi spostamenti e quindi si trova nella impossibilità di raggiungere la scuola assegnata per l'eccessiva distanza (complessivamente 50 chilometri da Riva a Rovereto e viceversa);

i passi compiuti dal sindacato CGIL/Scuola di Trento presso il Provveditorato agli studi, il commissariato del governo, l'assessorato provinciale alla pubblica istruzione, il comprensorio C 9, l'ANMIC sono rimasti fin'ora senza altra risposta se non quella di mettere il Tamburini nella condizione di aspettare il licenziamento per « assenteismo » o di autolicensing o di rischiare la propria incolumità fisica affrontando tutte le difficoltà e i disagi del pendolarismo —:

a) se il Ministro consideri del tutto burocratico ed ingiusto nel caso specifico, anche se normale nella prassi scolastica, il trasferimento dell'insegnante invalido Tamburini dalla sede di Riva del Garda a quella di Rovereto;

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1981

b) se ritenga di dover intervenire urgentemente nei confronti del Provveditore agli studi di Trento con proprio provvedimento speciale perché, in considerazione della particolare condizione di menomazione fisica del professor Tamburini venga revocato il disposto del trasferimento di sede e consentito allo stesso l'insegnamento scolastico nella zona di residenza autonomamente accessibile all'insegnante invalido. (4-05145)

RISPOSTA. — Il trasferimento del docente non di ruolo, professor Augusto Tamburini, da Riva del Garda a Rovereto (Trento) — conseguente all'esaurimento dei corsi nei quali il docente aveva insegnato nell'anno scolastico 1979-80 — era stato predisposto nell'intento di consentire all'interessato, nell'unica sede più vicina disponibile, di svolgere gli insegnamenti relativi alla classe di concorso per la quale è abilitato, al fine di non precludergli la possibilità di un futuro inquadramento in ruolo, in applicazione dell'emananda normativa sul cosiddetto precariato.

Data, tuttavia, la particolarità del caso, veramente degno di ogni considerazione, questo Ministero, nei limiti del possibile, non ha mancato di concordare con il provveditore agli studi di Trento le soluzioni più idonee a venire incontro alle immediate esigenze dell'interessato.

Infatti, con *telex* dell'8 novembre 1980, n. 922, il Ministero ha concesso il proprio benestare a che, per l'anno scolastico 1980-1981, il docente in questione venga utilizzato in attività di effettivo insegnamento per l'intero orario d'obbligo in classi di scuola media, funzionanti nella sede di Riva, senza pregiudizio per il suo attuale *status* di docente incaricato con nomina prorogata per l'insegnamento di scienze umane e storia.

A tale invito il provveditore agli studi di Trento ha già assicurato di avere prontamente aderito.

Lo stesso provveditore, con l'avallo di questo Ministero, ha inoltre avviato contatti con la competente amministrazione

comunale affinché sia stipulata, in tempi brevi, una convenzione con il Ministero della difesa per l'assegnazione al professor Tamburini di un accompagnatore, da designare tra il personale adibito ai servizi civili sostitutivi del servizio militare di leva.

Il Ministro: BODRATO.

VIZZINI, MASSARI E NICOLAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso l'ENPAS affinché, anche ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75, nella liquidazione — o riliquidazione — dell'indennità di buonuscita con il computo anche della tredicesima mensilità, continui ad operare il criterio, finora adottato dall'ente, di considerare parimenti ed indiscriminatamente computabili come anzianità complessiva, da assoggettare alla medesima aliquota, sia gli anni di servizio effettivo che i 7 — oppure 10 — anni di « aumento di servizio » concesso ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Gli interroganti rilevano che il citato criterio risponde anche al principio giurisprudenziale consolidatosi presso il Consiglio di Stato, come confermato anche dalle recenti decisioni giurisdizionali: VI Sezione, decisioni n. 549/80, 551/80 e 585/80, pubblicate rispettivamente il 18 aprile 1980, il 22 aprile 1980 e il 6 maggio 1980.

L'articolo 6 della stessa legge n. 75 del 1980 da applicare dispone che « le controversie in materia di indennità di buonuscita relative al personale dello Stato appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali » e quindi, in secondo grado, al Consiglio di Stato.

È quindi intuibile il massiccio contenzioso che si creerebbe *ex novo* qualora l'ENPAS, fino dalla prima applicazione della legge n. 75 del 1980, adottasse un criterio drasticamente opposto a quello espresso dal Consiglio di Stato.

(4-03958)

RISPOSTA. — Le sezioni unite civili della corte suprema di Cassazione, nella udienza del 15 novembre 1979 (decisione n. 1401) hanno affermato che nel computo per la determinazione della indennità convenzionale dovuta agli *ex* combattenti in applicazione delle leggi n. 336 del 1970 e n. 824 del 1971, non vanno comprese le mensilità aggiuntive e che i criteri di commisurazione dell'indennità stessa devono intendersi riferiti alle norme contenute nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 759, richiamato dall'articolo 4 della legge n. 824 del 1971.

Il supremo organo è pervenuto a tali conclusioni argomentando che l'indennità aggiuntiva a favore degli *ex* combattenti costituisce un beneficio eccezionale, elargito a titolo di liberalità, non legato ad effettiva prestazione lavorativa, presupposto essenziale per il diritto all'indennità di fine servizio in capitale (indennità di anzianità, indennità di buonuscita o altre analoghe).

Inoltre l'indennità anzidetta per tutte le categorie di pubblici dipendenti destinatarie delle provvidenze della legge n. 336 trova origine, natura e struttura soltanto nelle leggi che, regolandone la commisurazione, fanno necessariamente riferimento alla disciplina pubblicistica del rapporto di pubblico impiego. Detta disciplina dispone che l'aggiunta dell'indennità convenzionale di sette o dieci anni a tutte le forme, comunque denominate, di anzianità, di buonuscita o di previdenza, per i vari tipi di rapporto di pubblico impiego debba essere determinata per l'entità e per le modalità di calcolo in base alla norma contenuta nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 759, la quale stabilisce che l'aliquota da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita è stabilita in un dodicesimo dell'80 per cento dello stipendio annuo, paga o retribuzione per ogni anno di servizio.

Tale riferimento, secondo le deduzioni della Corte di cassazione, vale non soltan-

to per fissare l'aliquota di computo ad un dodicesimo dell'80 per cento dello stipendio, ma anche per identificare la base di calcolo nella sola entità dello stipendio annuo, inteso come ammontare delle somme corrisposte mensilmente (e per 12 mesi) a tale titolo, tenuto anche conto che a tutt'oggi la tredicesima mensilità dei dipendenti dello Stato costituisce una erogazione separata e distinta dallo stipendio rapportato a dodici mensilità.

Tutto ciò premesso si esprime l'avviso che l'inclusione della tredicesima nella base contributiva e quindi nel computo dell'indennità di buonuscita, già disposta con il decreto-legge n. 163 del 1979 e poi definitivamente sancita con la legge n. 75 del 1980, non possa legittimare una modifica dei criteri generali di commisurazione dell'indennità stessa per i sette o dieci anni convenzionalmente attribuiti agli *ex* combattenti, criteri che si applicano uniformemente per tutti i settori del pubblico impiego, compresi quelli in cui la predetta mensilità aggiuntiva veniva già in precedenza considerata nella liquidazione dell'indennità di anzianità.

È ovvio che una diversa applicazione della normativa comporterebbe l'adozione di identici criteri in tutto l'ambito del pubblico impiego, con conseguenti riliquidazioni delle indennità già corrisposte alla generalità degli *ex* combattenti, esodati, con implicazioni finanziarie di vasta portata.

A tali conclusioni non sembra contraddire la giurisprudenza del Consiglio di Stato citata nell'interrogazione, giurisprudenza che, lungi dall'affrontare lo specifico problema delle mensilità aggiuntive e segnatamente della tredicesima, conferma l'esattezza del criterio di commisurazione dell'indennità aggiuntiva per le anzianità convenzionali secondo criteri uniformi per tutti i pubblici dipendenti in base all'articolo 1 del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 759 del 1965.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.